SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

Università di Genova

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 260

Ministero della salute

DECRETO 21 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Moane Ghizela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A15841)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Popescu Cristian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A15842)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Adochitei Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A15843)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dandu Dumitrina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A15844)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ioanid Andreea Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A15845)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Uribe Heredia Celeste Vanessa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A15846)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Piciu Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A15847)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Patrascu Irina Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A15848)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Petrescu Adriana Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A15849)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Belu Dorina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A15850)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Huluta Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A15851)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Alecu Ionut, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A15852)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Fanea Munira Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A15853)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Najla Mohammed Abdullah Mohammed Nasr, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A15854)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bucaciuc Dana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A15855)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iliana Bednarova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(11A15856)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandra Bednarova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(11A15857)*

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vita Zacesta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in ginecologia e ostetricia. *(11A15858)*

DECRETO 23 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Steyer Alessandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(11A15859)*

DECRETO 24 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Gianina Enache, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(11A15860)*

DECRETO 24 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Diana Lisà, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. *(11A15861)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lavigna Miyendri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A15862)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Varuti Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A15863)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2011, n. **207**.

Regolamento recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, recante "Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma";

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" ed in particolare l'articolo 151;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, recante regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, il quale a seguito di pronunce giurisprudenziali è stato interessato da un complessivo riordino ai sensi dell'articolo 4, commi 14 e 191, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e delle relative disposizioni di attuazione;

Visto l'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", come modificato dall'articolo 11-*sexies* del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;

Visto l'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo secondo i criteri di cui al citato comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo

1. Al fine di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il consiglio di amministrazione é composto dal presidente, rappresentante legale dell'Istituto, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da un membro designato dalla Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da due membri designati da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell'Istituto.

2. Il collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo è composto da un numero di membri non superiore a tre, di cui il presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, un componente designato in rappresentanza delle regioni e degli enti locali e un componente designato da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell'Istituto.

3. I membri designati del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina del presidente e dei componenti degli organi collegiali di cui all'articolo 1.

2. Al comma 1297 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: "il consiglio" a "Istituto." sono soppresse e al secondo periodo le parole: "Il comitato" sono

sostituite dalle seguenti: “il comitato”, in fine, il terzo ed il quarto periodo sono soppressi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

ROTONDI, *Ministro per l’attuazione del programma di Governo*

TREMONTI, *Ministro dell’economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2011

Registro n. 1,foglio n. 305

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Si riporta il testo dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

“2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.”.

La legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma) è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 gennaio 1958, n. 9.

Si riporta il testo dell’art. 151 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):

“Art. 151 (Banche pubbliche residue). - 1. L’operatività, l’organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.”.

La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63.

Si riporta il testo dell’art. 157, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

“4. Con regolamento di cui all’articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell’Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell’organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.”.

Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453 (Regolamento per il riordino dell’Istituto per il credito sportivo, a norma dell’articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2001, n. 85.

Si riporta il testo dei commi 14 e 191 dell’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):

“14. L’Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito per lo sport e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, impartisce le necessarie direttive all’Istituto per il credito sportivo al fine di adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al comma 191, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed autonomie locali, nonché stabilendo le procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione dell’Istituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è approvato lo statuto e sono nominati i componenti dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”

“191 Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, il quarto comma è abrogato;

b) all’articolo 5, il primo comma è così sostituito:

“1. L’Istituto può concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali, con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l’Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell’aliquota ad esso spettante a norma dell’articolo 5 del regolamento di cui al D.M. 19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché con l’importo dei premi riservati al CONI a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell’articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.”.

Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), come modificato dal presente regolamento:

“1297. Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell’Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 19, lettera *a)*, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, *il comitato* esecutivo dell’Istituto è soppresso e le relative competenze sono attribuite al consiglio di amministrazione. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell’Istituto per il credito sportivo sono

sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese sostenute per gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.".

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125.

Si riporta il testo dell'art. 6, commi 2 e 5, del citato decreto legge n. 78 del 2010:

"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società."

"5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.".

Si riporta il testo dell'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005):

"19. È istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.".

Note all'art. 1:

Per il testo dell'articolo 6, comma 5, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Per il testo vigente dell'articolo 1, comma 1297, della citata legge n. 296 del 2006, si veda nelle note alle premesse.

11G0253

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 2011.

Ripartizione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, introdotto in sede di conversione, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato a finanziare le misure perequative in favore del personale di Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, interessato all'applicazione dell'art. 9, comma 21, del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, che, oltre ad incrementare il predetto fondo di 115 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 è 2012, ha previsto una dotazione di 115 milioni di euro anche per l'anno 2013 e, contestualmente, ha esteso la destinazione del medesimo fondo al finanziamento di assegni una tantum in favore dello stesso personale interessato alla corresponsione delle indennità ivi previste, nonché all'applicazione dell'art. 9, commi 1 e 21, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010;

Considerato che, ai sensi del medesimo art. 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, in combinato disposto con l'art. 1 del citato decreto-legge n. 27 del 2011, l'individuazione delle misure perequative, quali assegni una tantum, e la ripartizione delle risorse tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono

definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, in relazione alla disponibilità delle risorse per ciascuno degli armi 2011, 2012 e 2013;

Considerato che le risorse complessivamente disponibili sul predetto fondo ammontano a 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e 115 milioni di euro per l'anno 2013 e che ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il presente decreto costituisce atto presupposto per l'assunzione di obbligazioni a valere sulle predette risorse;

Considerata peraltro, la necessità di individuare l'entità dell'assegno una tantum da corrispondere al personale interessato sulla base delle risorse disponibili negli anni 2011, 2012 e 2013;

Su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto, ambito applicativo e ripartizione delle risorse

1. Il presente decreto individua, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'art. 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.

Ministero	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Ministero dell'interno:			
Polizia di Stato	28.673.630	27.200.043	16.279.093
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	3.362.601	3.117.944	2.330.530
Ministero della difesa:			
Forze armate	100.370.305	98.607.926	57.357.755
Arma dei Carabinieri	25.945.269	29.030.350	17.481.077
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Capitanerie di Porto	6.615.924	5.198.987	2.949.790
Ministero della giustizia: Dipartimento amministrazione penitenziaria Polizia penitenziaria	8.953.508	9.319.306	4.895.121
Ministero dell'economia e delle finanze: Guardia di Finanza	15.328.309	18.433.918	11.756.597
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: Corpo Forestale dello Stato	5.750.454	4.091.526	1.950.037

Art. 2.

Attribuzione dell'assegno una tantum

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, comprese quelle mantenute in bilancio in conto residui, le singole amministrazioni attribuiscono con successivi decreti ministeriali assegni una tantum al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a dispone con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 ottobre 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro della giustizia
PALMA

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 247.

11A16088

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del terremoto che ha interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2010, in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, prot. 22955/AG del 29 novembre 2011, con la quale è stata rappresentata la necessità di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza al fine di continuare ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici in premessa e per il completamento delle iniziative già programmate per la ricostruzione;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010, recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2011

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2011

Il Presidente
MONTI

11A16078

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 2011.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 2007/2014, relativamente alle cedole con decorrenza 1° dicembre 2011 e scadenza 1° giugno 2012.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 9334 del 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2008, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 13.151.350.000,00, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per l'accertamento del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alla cedola con decorrenza 1° dicembre 2011 e scadenza 1° giugno 2012;

Vista la lettera n. 975960/11 del 25 novembre 2011 con cui la Banca d'Italia ha comunicato i dati riguardanti il tasso d'interesse semestrale della cedola con decorrenza 1° dicembre 2011, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 2007/2014 (codice titolo IT0004321813) è accertato nella misura del 3,40%, relativamente alla nona cedola, di scadenza 1° giugno 2012.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2011

Il direttore: CANNATA

11A16116

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 settembre 2011.

Ricognizione delle risorse resesi disponibili a seguito della risoluzione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di 24 miliardi di euro;

Vista la lettera circolare del Ministro della sanità prot. 100/SCPS/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalità di avvia della seconda fase del citato programma di investimenti;

Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto il decreto legge 17 maggio 1996, n. 280 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Vista la delibera CIPE del 6 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998, «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»;

Vista la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla delibera CIPE n. 63 da 20 dicembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2005 - «Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 98 di modifica della delibera CIPE n. 4/2008 di riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità - art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Vista la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 97 di riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244; per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità - art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, del Regolamento approvato, con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della Sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191 e 13 dicembre 2010 n. 220;

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del Ministero della salute del 18 maggio 2005, avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano»;

Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), art. 1, commi 310, 311 e 312, che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;

Vista la circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006, avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»;

Visto l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la «Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità», a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 154 del 5 luglio 2006), con il quale si è proceduto alla prima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della citata legge n. 266/2005;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2007, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 24 luglio 2007), con il quale si è proceduto alla seconda ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 2007), con il quale si è proceduto alla terza ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 2008), con il quale si è proceduto alla quarta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2009, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 12 novembre 2009), con il quale si è proceduto alla quinta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2010, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2010), con il quale si è proceduto alla sesta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari sottoscritto il 20 giugno 2000 dal Ministero della salute e dalla Regione Marche, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto l'Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari sottoscritto il 18 marzo 2009 dal Ministero della lavoro, della salute e delle politiche sociali e dalla Regione Marche, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto l'Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari sottoscritto il 22 aprile 2008 dal Ministero della salute e dalla Regione Molise, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto l'Accordo di programma integrativo per il settore investimenti sanitari sottoscritto il 15 maggio 2008 dal Ministero della salute e dalla Regione Sardegna, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto l'art. 1, comma 310, della citata legge n. 266 del 2005, che dispone che gli Accordi di programma, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione si intendono risolti limitatamente agli interventi per i quali la relativa richiesta di finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale termine, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La disposizione si applica anche agli interventi per i quali la richiesta di finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli Accordi medesimi, nonché agli interventi ammessi a finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla Regione o Provincia Autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto alla aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 311, della suddetta legge n. 266 del 2005, che prevede periodiche ricognizioni, effettuate con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 310;

Dato atto che, ai sensi dall'art. 1, commi 310 e 311 della citata legge n. 266 del 2005, si è proceduto ad una verifica congiunta con le Regioni e le Province Autonome interessate e sono stati individuati gli interventi la cui richiesta di finanziamento non è stata presentata al Ministero della Salute entro 18 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato: regione Marche, Accordo sottoscritto in data 18 marzo 2009, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 91.907.935,45, di cui risulta non richiesto n. 1 intervento, come specificato nell'Allegato B pag. 7, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di € 328.512,25.

Dato atto che, ai sensi dall'art. 1, commi 310 e 311 della citata legge n. 266 del 2005, si è proceduto ad una verifica congiunta con le Regioni e le Province Autonome interessate e sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento e non aggiudicati entro il 31 dicembre 2010, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:

regione Marche, Accordo sottoscritto in data 20 giugno 2000, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 125.470.217,66, al netto delle revoche operate dai succitati D.I., di cui risulta non aggiudicato n. 1 intervento, come specificato nell'Allegato B pag. 7, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di € 7.248.111,06;

regione Molise, Accordo sottoscritto in data 22 aprile 2008, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 11.115.000,00, di cui risulta non aggiudicato n. 1

intervento, come specificato nell'Allegato C pag. 8, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di 1.140.000,00

regione Sardegna, Accordo sottoscritto in data 15 maggio 2008 per un importo complessivo a carico dello Stato di € 53.736.762,36, di cui risulta non aggiudicato n. 1 intervento, come specificato nell'Allegato D pag. 9, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di € 42.902.608,21.

Dato atto che, ai sensi dall'art. 1, commi 310 e 311 della citata legge n. 266 del 2005, si è proceduto ad una verifica congiunta con la Regione Siciliana sull'attuazione degli Accordi sottoscritti negli anni 2002, 2008, 2009 (Accordo in attuazione art. 79 legge n. 133/2008), sia per gli interventi ammessi a finanziamento che per quelli revocati e sia per le risorse che risultano non utilizzate, pari ad un importo complessivo a carico dello Stato di € 137.286,30, derivanti dalla riconversione in euro, dal minor costo di interventi e da rimodulazioni.

Preso atto che la Regione Siciliana con nota del 1° marzo 2011 n. 20685 ha concordato sull'importo della somma non utilizzata pari ad € 137.286,30.

Preso atto che, a seguito della risoluzione dei suddetti Accordi di programma, le risorse resesi disponibili complessivamente, per le finalità indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n. 266 del 2005, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato di € 51.756.517,82, come specificato nella tabella di cui all'Allegato A (colonna 2), che fa parte integrante del presente decreto.

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 310 della legge n. 266/2005, l'Accordo di programma sottoscritto con la Regione Marche in data 20 giugno 2000, l'Accordo di programma sottoscritto con la Regione Marche in data 18 marzo 2009, l'Accordo di programma sottoscritto con la Regione Molise in data 22 aprile 2008, l'Accordo di programma sottoscritto con la Regione Sardegna in data 15 maggio 2008, l'Accordo di programma sottoscritto con la Regione Siciliana in data 30 aprile 2002 per le finalità indicate dall'art. 1, comma 311, della medesima legge, sono risolti limitatamente agli impegni di spesa relativi agli interventi per i quali non risulta presentata la richiesta di finanziamento entro diciotto mesi dalla sottoscrizione, relativi agli interventi già ammessi a finanziamento per i quali gli enti attuatori non hanno proceduto all'aggiudicazione dei lavori nei termini prescritti e relativi alle somme non utilizzate, per un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato pari a € 51.756.517,82, come specificato nella tabella di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, e in particolare:

€ 7.576.623,31, a seguito della revoca di n. 2 interventi descritti nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto;

€ 1.140.000,00, a seguito della revoca di n. 1 intervento descritto nell'allegato C, che fa parte integrante del presente decreto.

€ 42.902.608,21, a seguito della revoca di n. 1 intervento descritto nell'allegato D, che fa parte integrante del presente decreto.

€ 137.286,30, somma non utilizzata a seguito della riconversione in euro, del minor costo di interventi e di rimodulazioni (Accordo Regione Siciliana 30 aprile 2002).

Art. 2.

Sono contestualmente revocati gli impegni di spesa già assunti per i singoli interventi per ciascuna Regione, comè dettagliatamente indicato negli allegati B, C e D, che fanno parte integrante del presente decreto, nonché l'impegno di € 137.286,30 derivante dalla riconversione in euro, dal minor costo di interventi e da rimodulazioni (Accordo Regione Siciliana 30 aprile 2002).

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2011

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

Il Ministro della salute: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Ministero della salute e Ministero del lavoro registro n. 13, foglio n. 379.

ALLEGATO *A*

Importi in Euro

1	2
REGIONI	*Finanziamenti soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1, comma 310 – 311, Legge n.266/2005 (finanziaria 2006)*
MARCHE	7.576.623,31
MOLISE	1.140.000,00
SARDEGNA	42.902.608,21
SICILIA	137.286,30
TOTALE	51.756.517,82

ALLEGATO *B*

Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA
UFFICIO VII

REGIONE MARCHE

Mancata richiesta entro i 18 mesi

Accordo di programma	Azienda sanitaria	Titolo intervento	Importo a carico dello Stato
18/03/2009	ZT 01 -	Adeguamento a norma Struttura sanitaria di Novafeltria	€ 328.512,25

Mancata aggiudicazione

Accordo di programma	Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Titolo intervento	Importo a carico dello Stato	Data Decreto Dirigenziale
20/06/2000	ex ASL 7 di Ancona	Progetto esecutivo per la relizzazione di una R.S.A. per disabili psicosensoriali nella sede dell'ex ospedale "Muzio Gallo" di Osimo.	€ 7.248.111,06	09/07/03
		TOTALE	€ 7.576.623,31	

ALLEGATO *C*

Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA
UFFICIO VII

REGIONE MOLISE				
Mancata aggiudicazione				
Accordo di programma	Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Titolo intervento	Importo a carico dello Stato	Data Decreto Dirigenziale
22/04/2008	ASREM	Completamento e ristrutturazione poliambulatorio Comune di Frosolone	€ 1.140.000,00	23/03/09
		TOTALE	€ 1.140.000,00	

ALLEGATO *D*

Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA
UFFICIO VII

REGIONE SARDEGNA			
Accordo di programma	Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera	Titolo intervento	Importo a carico dello Stato
15/05/2008	ASL n. 6 Sanluri	Costruzione nuovo P.O. di San Gavino	€ 42.902.608,21
		TOTALE	€ 42.902.608,21

11A16079

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Clément Géraldine Wilhelmine Leonie Marguerite, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora CLÉMENT Géraldine Wilhelmine Leonie Marguerite, nata a Madison (Stati Uniti d'America) il 7 settembre 1976, cittadina olandese, chiede il riconoscimento del titolo denominato "Diploma van de opleiding tot verpleegkundige" conseguito in Olanda presso la Scuola Superiore Haagse Hogeschool a 's-Gravenhage nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente olandese in data 15 settembre 2011 il quale certifica, tra l'altro, che, in riferimento all'art. 23, comma 6, della direttiva 2005/36/CE, l'interessata possiede una qualifica che attesta il compimento di una formazione che soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della medesima direttiva ed è considerata analoga alle qualifiche indicate per l'Olanda nell'Allegato V, punto 5.2.2., della direttiva stessa;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Olanda con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta

Art. 1.

Il titolo denominato "Diploma van de opleiding tot verpleegkundige" conseguito in Olanda presso la Scuola Superiore Haagse Hogeschool a 's-Gravenhage nell'anno 1998 dalla signora CLÉMENT Géraldine Wilhelmine Leonie Marguerite, nata a Madison (Stati Uniti d'America) il 7 settembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora CLÉMENT Géraldine Wilhelmine Leonie Marguerite è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15979

DECRETO 29 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Torcello Santos Sara Margarita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora TORCELLO SANTOS Sara

Margarita, nata a Madrid (Spagna) il giorno 8 settembre 1983, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Diplomada en Enfermería" conseguito in Spagna presso la "Universidad de Alcalá" ad Alcalá de Henares nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente spagnola in data 27 luglio 2011, e relativa traduzione, che certifica che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per la Spagna, nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della medesima direttiva;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Diplomada en Enfermería" conseguito in Spagna presso la "Universidad de Alcalá" ad Alcalá de Henares nell'anno 2006 dalla signora TORCELLO SANTOS Sara Margarita, nata a Madrid (Spagna) il giorno 8 settembre 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora TORCELLO SANTOS Sara Margarita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A15980

DECRETO 2 dicembre 2011.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Pride Ultra (reg. n.8888) a seguito dell'approvazione della sostanza attiva fenazaquin, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 della Commissione ed inserita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 540/2011 della Commissione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/39/UE della Commissione relativo all'iscrizione della sostanza attiva fenazaquin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 e alla modifica della decisione 2008/934/CE come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

Visto in particolare, l'allegato al decreto ministeriale 26 maggio 2011 che stabilisce come riportato nella parte A delle «disposizioni specifiche», che la sostanza attiva fenazaquin può essere autorizzata solo come acaricida su piante ornamentali in serra;

Considerato che l'Impresa Gowan Comercio Internacional e Servicios Limitada titolare dell'autorizzazione Pride Ultra (reg. n. 8888) ha ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal decreto 26 maggio 2011, adeguando l'etichetta alle nuove disposizione riportate nell'allegato al decreto stesso;

Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n. 546/2011 della Commissione;

Tenuto conto che l'art. 6, commi 1 e 2, del suddetto decreto stabilisce i termini, entro cui possono essere commercializzati ed utilizzati i prodotti fitosanitari con le etichette non conformi a quanto stabilito dal decreto ministeriale 26 maggio 2011;

Considerato, di conseguenza, che la ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Pride Ultra (reg. n. 8888), dell'Impresa Gowan Comercio Internacional e Servicios Limitada può essere concessa fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fenazaquin, fatta salva la presentazione, nei tempi fissati dall'art. 4 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, di un dossier conforme alle prescrizione dell'allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figurano nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale 26 maggio 2011;

Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente il prodotto fitosanitario Pride Ultra (reg. n. 8888), fino al 31 maggio 2021, termine dell'approvazione della sostanza attiva componente, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal citato decreto 26 maggio 2011, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prodotto fitosanitario Pride Ultra (reg. n. 8888) dell'Impresa Gowan Comercio Internacional e Servicios Limitada è ri-registrato provvisoriamente, alle nuove condizioni d'impiego riportate nell'allegato al decreto ministeriale 26 maggio 2011 e nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fenazaquin in esso contenuta.

2. Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 4, del decreto 26 maggio 2011, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 e che ora figurano nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, al fine della valutazione del prodotto stesso secondo i principi uniformi che ora figurano nel reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale sopra menzionato.

Art. 2.

1. Il titolare dell'autorizzazione, scaduti i termini concessi per lo smaltimento delle scorte con etichette non conformi, riportati nell'art. 6 del decreto 26 maggio 2011, è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario alle nuove condizioni d'impiego. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego del prodotto fitosanitario, in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ETICHETTA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

PRIDE® ULTRA

Acaricida su piante ornamentali in serra

Sospensione acquosa

Composizione:
FENAZAQUIN puro g. 18,32 (200 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

Titolare di registrazione:
GOWAN COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS Limitada
Avenida do Infante, 50
9004-521 Funchal (Portogallo)
Tel +39 02 66101029

Registrazione n. 8888 del 19/06/96 del Ministero della Sanità.

Stabilimenti autorizzati:
Dow AgroSciences Ltd. - KING'S LYNN - Norfolk (U.K.)
SBM Formulation - 34535 Beziers - France
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi)

Distribuito da:

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione; Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Taglie autorizzate: 50 - 100 - 200 - 250 - 500 ml - 1 litro

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]. Non trattare durante la fioritura.

NFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi di intossicazione: irritazione della pelle e delle mucose, alterazione respiratoria e del sistema nervoso centrale.
Consultare un centro antiveleni.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO

Volume di irrorazione: le dosi consigliate vanno diluite in 100 litri di acqua per attrezzature a volume normale e con applicazioni fino ad inizio gocciolamento.
PRIDE ULTRA è un acaricida dotato di rapida azione di contatto con efficace azione larvicida e adulticida nei confronti dei principali acari fitofagi e di alcune specie di Aleurodidi.
Si raccomanda di iniziare i trattamenti in presenza delle prime forme mobili.
In funzione del grado di infestazione applicare Pride Ultra esclusivamente in serra su:

Crisantemo, garofano, gerbera, piante ornamentali, vivai di arboree ornamentali: ragnetto rosso (*Panonychus ulmi*), ragnetto rosso bimaculato (*Tetranychus urticae*) 100-125 ml.

Alle dosi sopraindicate, PRIDE ULTRA possiede un'azione collaterale dei confronti degli aleurodidi delle serre (*Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci*). Su colture floreali, ornamentali e vivai, iniziare i trattamenti in presenza delle prime forme mobili, eseguendo saggi varietali su alcune piante prima di trattare l'intera superficie.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n. 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 02/12/2011

11A16080

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 novembre 2011.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Fly Service - Società cooperativa», in Monterotondo e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il verbale di mancato accertamento datato 22 giugno 2010 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico confronti della società cooperativa «Fly Service - Società Cooperativa», con sede in Monterotondo (RM);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata istituzione del libro verbali delle deliberazioni dell'amministratore unico, mancato pagamento del 3% degli utili relativi all'esercizio 2008, mancato pagamento del contributo di revisione dovuto, mancato deposito del bilancio all'esercizio 2010;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 28 luglio 2011 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 L. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. coop. «Fly Service - Società Cooperativa» sede in Monterotondo (RM) - C.F. 09522471003 - costituita in data 28 maggio 2007.

Art. 2.

L'avv. Vincenzo Guerra nato a Bari il 9 febbraio 1965 con studio in Bari a Corso Cavour n. 97 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di istituire i libri sociali mancanti, versare ai fondi mutualistici il 3% degli utili di bilancio 2008, pagare il contributo di revisione dovuto, predisporre di bilanci di esercizio.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A15625

DECRETO 11 novembre 2011.

Sostituzione del commissario governativo della «Thalassa – Cooperativa di produzione e lavoro», in Bova Marina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il verbale di accertamento datato 7 settembre 2010 redatto da un revisore della Lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della società cooperativa «Thalassa – Cooperativa di produzione e lavoro», con sede in Bova Marina (RC);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato rinnovo del consiglio di amministrazione, alla mancata sostituzione di un sindaco effettivo dimissionario, anomalie e incongruenze sul libro soci, sul libro verbali del consiglio di amministrazione, su quello del collegio sindacale, nonché alle altre irregolarità in esso indicate, cui si rinvia;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 28 luglio 2011 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il d.d. 10 ottobre 2011 n. 20/SGC/2010 con il quale la Cooperativa è stata posta in gestione commissariale per un periodo di dodici mesi e il dott. Vincenzo Guerra ne è stato nominato commissario governativo;

Vista la comunicazione pervenuta in data 10 novembre 2011 con la quale il predetto professionista ha dichiarato di rinunciare all'incarico conferito;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere alla sostituzione del commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giancarlo De Simone nato a Cosenza il 26 aprile 1959 e residente a Rende (CS) in via Sironi n. 23 è nominato commissario governativo della società cooperativa «Thalassa – Cooperativa di produzione e lavoro», con sede in Bova Marina (RC) – C.F. 02397400801 - già posta in gestione commissariale con precedente decreto direttoriale del 10 ottobre 2011 n. 20/SGC/2011, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Guerra rinunciatario, per il periodo di gestione commissariale indicato nel predetto decreto.

Art. 2.

Al nominato commissario governativo sono conferiti i poteri e le funzioni statutariamente attribuite al Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di rettificare le anomalie sui libri sociali e provvedere a tutti gli adempimenti necessari al risanamento della gestione in argomento.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A15624

DECRETO 11 novembre 2011.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «CNT Roma Services - Società cooperativa di lavoro a r.l.», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il verbale di mancato accertamento 19 gennaio 2011 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico nei confronti della società cooperativa «CNT Roma Services – Società Cooperativa di lavoro a r.l.», con sede in Roma;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato deposito del regolamento di cui alla legge n. 142/01 presso il competente ufficio del lavoro, mancata regolarizzazione dell'iscrizione all'Albo delle cooperative, all'incompleta compilazione del libro soci, mancata specifica nei bilanci degli esercizi 2008 e 2009 dei costi al fine della determinazione della prevalenza di cui all'art. 2513 c.c.;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 28 luglio 2011 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. coop. «CNT Roma Services - Società Cooperativa di Lavoro a r.l.», sede in Roma - C.F. 05178371000 - costituita in data 27 settembre 1996.

Art. 2.

L'avv. Piergiorgio Sposato nato a Roma il 15 luglio 1970 con studio in Roma, Largo Messico n. 6 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono conferiti i poteri e le funzioni statutariamente attribuite al Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di depositare il regolamento di cui alla legge n. 142/01 presso il competente ufficio, regolarizzare l'iscrizione all'albo delle Cooperative, integrare i libri sociali dei dati mancanti, verificare la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c., predisporre il bilancio di esercizio 2010.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A15626

DECRETO 11 novembre 2011.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «I Giganti dell'Andriana società cooperativa sociale ONLUS », in Sandigliano e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il verbale di mancata ispezione straordinaria e del successivo mancato accertamento datato 20 dicembre 2010 redatti nei confronti della società cooperativa «I Giganti dell'Andriana Società Cooperativa Sociale ONLUS», con sede in Sandigliano (BI);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata modifica statutaria e conseguente variazione di iscrizione all'Albo delle cooperative, alla mancata nomina del vice presidente, al mancato pagamento di parte delle imposte dovute, al mancato pagamento del contributo di revisione dovute, alla mancata redazione del regolamento di cui alla legge n. 142/01, mancata indicazione dei criteri di prevalenza nella nota integrativa al bilancio 2009;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 28 luglio 2011 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della soc. coop. «I Giganti Dell'Andriana Società Cooperativa Sociale ONLUS", con sede in Sandigliano (BI) - C.F. 02202750028 - costituita in data 10 marzo 2005.

Art. 2.

Il dott. Marco Fantone nato a Roma il 5 ottobre 1952 con studio in Roma, Lido a Piazza Giuliano della Rovere n. 4 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono conferiti i poteri e le funzioni statutariamente attribuite al Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di modificare lo statuto sociale e variare l'iscrizione all'Albo delle cooperative, pagare le imposte dovute, pagare il contributo di revisione, provvedere alla redazione del regolamento di cui alla legge n. 142/01.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al D.M. 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A15627

DECRETO 16 novembre 2011.

Annullamento del decreto 6 giugno 2011, relativo allo scioglimento della «Cooperativa S. Gerardo – Società Cooperativa», in Sant'Egidio di Monte Albino.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 4/2011/CC regione Campania del 6 giugno 2011 (GU n. 143 del 22 giugno 2011 suppl. ord. n. 153) del Ministero dello sviluppo eco-

nomico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – Direzione generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi – Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile della società cooperativa «Cooperativa S.Gerardo - Società Cooperativa», con sede in Sant'Egidio di Monte Albino (SA), codice fiscale n. 03463870653;

Tenuto conto che con istanza del 7 novembre 2011 il legale rappresentante della società ha fatto presente che la cooperativa è in attività, compie atti di gestione ed ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Tenuto conto che l'ente in parola si è trasformato da società in nome collettivo a società cooperativa in data 4 febbraio 2008;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di commercio per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 4/2011/CC regione Campania del 6 giugno 2011 emesso da questo Ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Cooperativa S.Gerardo - Società Cooperativa», con sede in Sant'Egidio di Monte Albino (SA), codice fiscale n. 03463870653, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

11A15623

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 30 novembre 2011.

Revisione della misura del sovracanone per impianti idroelettrici.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto l'art. 2, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di £ 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Considerato che dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del Demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/99 e resa esecutiva in virtù del decreto ministeriale prot. 1390 in data 28 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488 - art. 27, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2002 viene fissata in € 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 31, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 - art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissato in € 4,50 annui per ogni kW

di potenza nominale media da aggiornarsi come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti ministeriali;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199; 19 novembre 1983, n. 34096; 26 novembre 1985, n. 34404; 25 novembre 1987, n. 33941; 25 gennaio 1990, n. 30248; 7 agosto 1992, n. 30042; 1° febbraio 1994, n. 31661; 26 gennaio 1996, n. 55055; 16 gennaio 1998, n. 54504; 30 novembre 1999, n. 78879; 26 novembre 2001, n. 32482; 27 novembre 2003, n. 45223; 31 gennaio 2006, n. 5439; 21 dicembre 2007, n. 46797 e 20 gennaio 2010, n. 2383 con i quali la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925/80, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983: £. 1.614 per kW;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985: £. 2.141 per kW;

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987: £. 2.532 per kW;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989: £. 2.802 per kW;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991: £. 3.135 per kW;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993: £. 3.535 per kW;

dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995: £. 3.871 per kW;

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997: £. 4.250 per kW;

dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999: £. 4.445 per kW;

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001: £. 4.601 per kW;

dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003: £. 4.845 per kW;

dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005: €. 4,73 per kW;

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007: € 4,91 per kW;

dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009: € 5,09 per kW;

dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011: € 5,27 per kW.

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fissa in 7,00 euro la base di calcolo dei sovracanoni previsti all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, fermi restando gli aggiornamenti biennali, per gli anni a seguire, nelle forme e nei modi previsti dalla medesima legge n. 925/80;

Visto l'art. 6, comma 2, lett. *a)* del R.D. n. 1775/1933, che, per le derivazioni d'acqua finalizzate alla produzione di forza motrice, fissa il limite di 3.000 kW di potenza nominale media annua oltre il quale queste sono considerate grandi derivazioni d'acqua;

Vista la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già indici del costo della vita), che nel periodo ottobre 2009 - ottobre 2011 è stata + 5,00 per cento, come da comunicato pubblicato dall'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica - in *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 276 del 26 novembre 2011;

Considerato, pertanto, che la misura fissa del sovracanone è da elevare, per il biennio 2012-2013, per le piccole derivazioni d'acqua da € 5,27 a € 5,53, mentre per le grandi derivazioni d'acqua da € 7,00 a € 7,35 per ogni chilowatt di potenza nominale media, pertanto con un rispettivo incremento di € 0,26 e di € 0,35;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 a € 5,53, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000.

Art. 2.

La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 a € 7,35, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 3.000.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore: SCALERA

11A16115

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 2011.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» e, in particolare, l'art. 6;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto rettorale n. 140 del 1° marzo 2011 con cui è stato costituito l'organo deputato alla predisposizione dello Statuto ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge n. 240/2010;

Vista la delibera assunta dal Senato accademico nella seduta del 29 giugno 2011, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione in data 27 giugno 2011, con la quale è stato adottato il testo del nuovo Statuto di ateneo proposto dall'organo di cui alla premessa precedente;

Vista la nota prot. n. 16555 del 30 giugno 2011 con la quale il nuovo Statuto di ateneo è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al fine di consentire il controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 240/2010 e dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Vista la nota prot. n. 4663 del 26 ottobre 2011, assunta al prot. dell'Ateneo n. 24945 del 4 novembre 2011, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fatto pervenire le proprie osservazioni sul testo del nuovo Statuto di ateneo;

Visto il testo approvato dalla Commissione per la revisione dello Statuto in data 2 dicembre 2011;

Vista la delibera assunta dal Senato accademico nella seduta del 6 dicembre 2011, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella medesima data, con la quale è stato approvato in via definitiva lo Statuto di ateneo;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento previsto per l'emanazione del «nuovo Statuto dell'Università degli studi di Genova» ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010 e della legge n. 168/1989;

Decreta:

Art. 1.

È emanato «Il nuovo Statuto dell'Università degli studi di Genova» secondo il testo di cui all'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 3.

L'originale del presente decreto è depositato presso il Dipartimento affari generali e legali - Servizio affari legali e normazione, ed è altresì pubblicato nell'Albo-Web di ateneo.

Genova, 7 dicembre 2011

Il rettore: DEFERRARI

ALLEGATO 1

STATUTO DELL'UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI GENOVA

Adottato in via definitiva dal senato accademico con delibera del 6.12.2011

L'Università degli Studi di Genova, denominata nel seguito Ateneo, è una comunità di ricerca e formazione, cui partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo.
L'Ateneo è una pubblica istituzione dotata di autonomia scientifica, didattica, organizzativa e finanziaria, che opera in conformità con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università europee, e partecipa alla costruzione dello spazio europeo della ricerca e dell'alta formazione.
L'Ateneo opera principalmente nella sede storica e istituzionale di Genova, ma sulla base di specifiche esigenze territoriali può costituire altre sedi in Liguria insediandovi parte delle proprie attività.
L'Ateneo garantisce a ciascun docente libertà di ricerca e di insegnamento, nell'ambito degli obiettivi formativi e degli ordinamenti didattici dei corsi di studio. Considera inscindibili e sinergiche le attività di ricerca e di formazione e pone gli studenti e il loro apprendimento al centro delle proprie attività formative. Nelle strutture di area medica, considera inoltre l'attività assistenziale inscindibile e sinergica rispetto alle attività di ricerca e di formazione.
L'Ateneo, anche in base a specifiche esigenze del territorio, provvede alla definizione delle diverse figure culturali e professionali da inserire negli ordinamenti didattici. L'offerta formativa dell'Ateneo comprende altresì dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento, master universitari, attività di formazione continua e permanente, anche in base alle indicazioni della Carta delle università europee sull'apprendimento permanente, nonché le attività svolte dall'istituto di studi superiori.
Per una piena realizzazione dei propri fini istituzionali, l'Ateneo promuove inoltre l'orientamento, l'aggiornamento culturale e professionale, lo svolgimento di attività di ricerca su richiesta di terzi, il trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione e dei servizi, e favorisce la nascita di imprese finalizzate all'impiego dei risultati della ricerca.
L'Ateneo promuove e favorisce la dimensione internazionale della ricerca scientifica, degli studi e dell'insegnamento. Partecipa all'alta formazione e alla ricerca internazionale. Considera tra i propri obiettivi la promozione di titoli congiunti, lo sviluppo della mobilità internazionale di docenti e studenti, nonché la formazione di studenti stranieri.
L'Ateneo adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare il diritto allo studio, si impegna affinché la contribuzione studentesca tenga conto non solo delle condizioni economiche ma anche del merito degli studenti e contribuisce, nei limiti dei propri mezzi e delle proprie competenze, a garantire la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale, anche mediante percorsi di eccellenza e metodiche didattiche innovative eventualmente sostenute da adeguate tecnologie digitali.

L'Ateneo persegue le proprie finalità nel rispetto della dignità della persona umana, del pluralismo delle idee, della trasparenza dell'informazione e delle procedure. Tutela la piena libertà di coscienza e di espressione, la libertà politica, sindacale e religiosa. Garantisce a tutto il personale docente e tecnico-amministrativo e agli studenti le condizioni necessarie ad esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero. Garantisce pari opportunità nel lavoro e nello studio, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta. Garantisce il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico-amministrativo e dirigente.

L'Ateneo garantisce, anche mediante predisposizione di un idoneo ed efficace modello organizzativo, la sicurezza sui luoghi di lavoro e promuove il benessere lavorativo di tutte le proprie componenti. Opera per garantire spazi idonei, salubri, e dotati delle necessarie attrezzature, e predispone strategie di prevenzione per migliorare la sicurezza e la qualità complessiva delle attività.

L'Ateneo predispone strumenti per l'integrazione e il sostegno delle persone disabili che studiano e lavorano nell'Ateneo.

L'Ateneo si organizza secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza, responsabilità e semplificazione delle procedure, nel rispetto della distinzione fra attività di indirizzo, gestione e controllo.

L'Ateneo adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione e mira a razionalizzare l'impiego delle risorse umane e finanziarie. L'Ateneo identifica il più efficiente livello di decentramento e di autonomia dei diversi servizi e strutture, riconoscendo alle proprie strutture autonomia amministrativa e gestionale nelle forme e con i limiti previsti nel presente Statuto e nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, e la contabilità. Le risorse finanziarie e di personale sono distribuite tra le strutture in funzione delle attività e dei programmi gestionali, didattici e scientifici delle strutture stesse, alla luce di esigenze oggettive e sulla base di indicatori appropriati e condivisi a livello nazionale e internazionale, tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi indicati nei piani di sviluppo.

L'Ateneo adotta metodi di autovalutazione e di valutazione esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle attività svolte, anche attraverso le indagini condotte tra gli studenti. I risultati sono utilizzati per l'assegnazione delle risorse ai docenti e al personale tecnico-amministrativo sulla base della qualità, per la gestione efficiente delle risorse disponibili e per l'attivazione di meccanismi premiali che tengano conto del complesso delle attività.

L'Ateneo adotta un codice etico che disciplina le modalità di esercizio dei diritti e dei doveri, e detta regole di comportamento per tutte le componenti della comunità universitaria.

L'Ateneo garantisce ai propri docenti pari opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca, come pure agli strumenti e alle strutture per essa necessari. I finanziamenti alla ricerca dell'Ateneo sono assegnati sulla base di progetti valutati secondo i criteri in uso nella comunità scientifica internazionale.

L'Ateneo partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile.

L'Ateneo promuove e sostiene attività culturali, sportive, e ricreative per gli studenti, i docenti e il personale tecnico-amministrativo, nonché l'organizzazione di forme associative che agevolino l'integrazione e le interazioni tra le varie componenti della comunità universitaria.

L'Ateneo favorisce la discussione e il confronto sui problemi di attuazione dei propri fini istituzionali. Garantisce la pubblicità delle proposte e dei provvedimenti dei propri organi di governo, ad esclusione dei provvedimenti aventi ad oggetto questioni private e personali.
L'Ateneo tutela e valorizza il proprio patrimonio storico, bibliografico e documentale attraverso il potenziamento e la costituzione di musei, biblioteche, archivi, orti botanici, anche con l'adozione di tecnologie multimediali.

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – *Fonti di disciplina*
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ateneo sono disciplinati, oltre che dalle norme dell'ordinamento universitario:
(a) dal presente Statuto;
(b) dal regolamento generale;
(c) dai regolamenti in materia di chiamate e di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato;
(d) dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
(e) dal regolamento didattico;
(f) dal regolamento delle scuole di dottorato;
(g) dai regolamenti delle scuole di specializzazione;
(h) dai regolamenti didattici dei corsi di studio;
(i) dai regolamenti interni dei diversi organi collegiali, delle scuole e dei dipartimenti;
(j) dai regolamenti in materia di svolgimento delle attività dei docenti e del personale tecnico-amministrativo;
(k) dal regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
(l) dal codice etico;
(m) da ogni altro regolamento previsto dalla legge, dal regolamento generale o dal presente Statuto.
2. I regolamenti di cui al comma precedente non possono contenere norme in contrasto con il presente Statuto.

Art. 2 – *Revisione statutaria*
1. Le modifiche al presente Statuto sono adottate dal senato accademico, con due successive deliberazioni ad intervallo non inferiore a trenta giorni, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
2. Le delibere di cui al comma precedente sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 3 – *Potestà regolamentare*
1. Il regolamento generale, il regolamento in materia di chiamate e il regolamento in materia di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il consiglio di amministrazione.

2. Il regolamento didattico e il regolamento delle scuole di dottorato e di specializzazione sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza, e la contabilità è approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il senato accademico.
4. I regolamenti interni degli organi collegiali sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti.
5. I regolamenti delle scuole e dei dipartimenti, deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti, sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
6. I regolamenti in materia di svolgimento delle attività dei docenti sono adottati dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione; quelli in materia di svolgimento delle attività del personale tecnico-amministrativo sono adottati dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e il direttore generale.
7. Il codice etico è approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
8. Ogni altro regolamento è adottato con il procedimento per esso previsto dal regolamento generale.
9. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto rettorale nell'albo informatico istituito nel sito istituzionale dell'Ateneo, salvo quanto diversamente specificato nel decreto stesso.

Art. 4 – *Definizione*
1. Nel testo del presente Statuto il vocabolo "docente" designa indistintamente i professori ordinari, straordinari, associati e i ricercatori, nonché gli assistenti ordinari del ruolo a esaurimento e i ricercatori a tempo determinato.

Titolo II – Organi di governo

Art. 5 – *Organi di governo dell'Ateneo*
1. Sono organi di governo dell'Ateneo:
(a) il rettore;
(b) il senato accademico;
(c) il consiglio di amministrazione.

Capo I – Il rettore

Art. 6 – *Designazione e nomina del rettore*
1. Il rettore è designato mediante elezione ed è nominato con decreto del Ministro competente.

Art. 7 – *Elettorato passivo*
1. Sono eleggibili alla carica di rettore i professori ordinari che abbiano optato per il tempo pieno.

Art. 8 – *Elettorato attivo*
1. Hanno diritto di voto per l'elezione del rettore:
(a) i docenti dell'Ateneo;
(b) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli delle scuole e dei dipartimenti;
(c) i tecnici e amministrativi, ciascuno di essi con voto pesato al venti per cento.

Art. 9 – *Durata del mandato del rettore*
1. Il rettore dura in carica sei anni. Non è rieleggibile.
2. I compiti didattici del rettore sono ridotti per la durata del mandato.

Art. 10 – *Mozione di sfiducia*
1. Una mozione di sfiducia motivata nei confronti del rettore può essere presentata da almeno un terzo dei membri del senato accademico, quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato.
2. La mozione di sfiducia è messa in discussione quale punto unico all'ordine del giorno nella prima adunanza successiva del senato accademico. È votata a scrutinio segreto, e si intende approvata quando riceva il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti.
3. Quando la mozione di sfiducia sia stata approvata dal senato, è sottoposta al corpo elettorale. Si intende approvata quando riceva il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
4. Il rettore sfiduciato ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni. Il rettore dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'elezione del nuovo rettore.
5. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta dal corpo elettorale, si procede a nuova elezione dei membri del senato accademico.

Art. 11 – *Attribuzioni del rettore*
1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo.
2. Dirige la politica generale dell'Ateneo e ne è responsabile. Svolge funzioni di iniziativa, indirizzo e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Propone annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione, alle strutture e alla direzione generale gli obiettivi da perseguire. Riferisce annualmente agli organi di governo e alla comunità accademica sui risultati conseguiti.
3. Propone al consiglio di amministrazione i bilanci di previsione annuale e triennale, il piano triennale di attività e sviluppo dell'Ateneo, e il conto consuntivo annuale.
4. Garantisce l'osservanza delle norme dell'ordinamento universitario, del presente Statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 1. Vigila sul patrimonio, sulle strutture, sui servizi e sulla corretta gestione dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza e valorizzazione del merito.
5. Emana lo Statuto nonché i regolamenti di cui all'articolo 1. Può rinviare una sola volta ai consigli delle scuole e dei dipartimenti le rispettive delibere regolamentari, per ragioni di merito, previa eventuale consultazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

6. Convoca e presiede le adunanze del senato accademico e del consiglio di amministrazione, fissa i relativi ordini del giorno e dà esecuzione alle loro deliberazioni.
7. Propone al consiglio di amministrazione la designazione del direttore generale.
8. Esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e irroga, previo parere consultivo del collegio di disciplina, i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura.
9. Sottoscrive le convenzioni e i contratti, ad eccezione di quelli di competenza delle singole strutture o del direttore generale secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
10. Verificata la legittimità dei procedimenti, provvede con suoi decreti alle assunzioni di docenti a tempo indeterminato, ai passaggi di ruolo dei docenti già in servizio e all'assunzione dei ricercatori a tempo determinato.
11. Può promuovere incontri con il corpo accademico e con i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo nelle diverse strutture dell'Ateneo, per la discussione di problemi di interesse generale dell'Ateneo.
12. Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalle norme dell'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 1.

Art. 12 – *Provvedimenti rettorali d'urgenza*

1. Quando, in caso di necessità ed urgenza, il rettore adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti in materie che rientrino nelle competenze del senato accademico o del consiglio di amministrazione, tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica dell'organo competente nella sua prima adunanza successiva.
2. I provvedimenti non ratificati perdono effetto fin dall'inizio.

Art. 13 – *Prorettore vicario*

1. Il rettore nomina con proprio decreto un prorettore vicario, scelto tra i professori ordinari a tempo pieno dell'Ateneo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il prorettore vicario resta in carica per la durata del mandato del rettore, salva la facoltà del rettore stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.
3. In caso di cessazione anticipata del rettore il prorettore vicario ne assume le funzioni fino all'insediamento del nuovo rettore.
4. I compiti didattici del prorettore vicario sono ridotti per la durata del mandato.

Art. 14 – *Delegati del rettore*

1. Il rettore può conferire deleghe permanenti a docenti dell'Ateneo, con la qualifica di prorettori. Può altresì conferire deleghe temporanee per esigenze definite.
2. Il prorettore vicario e i prorettori coadiuvano il rettore nell'attuazione della politica generale dell'Ateneo e nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo.
3. Il delegato per i rapporti con il servizio sanitario nazionale è il preside della scuola di scienze mediche e farmaceutiche.
4. Tutte le deleghe sono revocabili ad eccezione di quella di cui al comma 3.

Capo II – Il senato accademico

Art. 15 – *Composizione*
1. Il senato accademico è composto da:
(a) il rettore;
(b) cinque direttori di dipartimento appartenenti ad altrettante scuole, eletti dai direttori dei dipartimenti nel loro seno;
(c) due docenti di ruolo per ciascuna scuola, appartenenti ad aree scientifico-disciplinari diverse, che non siano direttori di dipartimento, eletti in un unico collegio elettorale;
(d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
(e) quattro rappresentanti degli studenti.
2. Le modalità elettorali sono definite dal regolamento generale, in modo da garantire comunque che siano eletti due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori. Gli eletti sono nominati con decreto rettorale.
3. Partecipano alle adunanze del senato accademico, senza diritto di voto, gli eventuali delegati del rettore per le sedi distaccate.
4. Partecipa alle adunanze del senato accademico il prorettore vicario senza diritto di voto.
5. Partecipa altresì alle adunanze del senato accademico il direttore generale senza diritto di voto.

Art. 16 – *Durata*
1. Il senato accademico dura in carica tre anni. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni. I componenti che non abbiano preso parte senza giustificazione a più di due sedute nell'anno decadono dal mandato.

Art. 17 – *Funzionamento*
1. Il senato accademico si riunisce di regola una volta al mese.
2. È convocato in via straordinaria in caso di necessità o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.
3. Il rettore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti indicati con richiesta motivata da almeno un quarto dei componenti.
4. Le deliberazioni del senato accademico sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
5. Quando non sia diversamente disposto dal presente Statuto, il senato accademico delibera con voto palese. In caso di parità il voto del rettore prevale. Si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti.
6. Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, il funzionamento del senato accademico è disciplinato dal suo regolamento interno.

Art. 18 – *Attribuzioni*
1. Il senato accademico elabora e propone al consiglio di amministrazione strategie di sviluppo dell'Ateneo con particolare riguardo alla didattica, alla ricerca e ai servizi agli studenti.

2. Il senato accademico individua annualmente e comunica al consiglio di amministrazione gli obiettivi didattici e di ricerca da raggiungere, tenuto conto delle proposte delle scuole e dei rapporti annuali del nucleo di valutazione e della commissione paritetica di Ateneo.
3. Valuta annualmente il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, da parte delle strutture dell'Ateneo.
4. Esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale, nonché sul conto consuntivo.
5. Delibera l'istituzione dei corsi di studio e ne affida ciascuno alla responsabilità di una scuola o di un dipartimento. Esprime parere al consiglio di amministrazione in ordine alla attivazione, disattivazione o soppressione di corsi di studio nonché di sedi distaccate.
6. Esprime pareri sulla costituzione, la modifica e la soppressione di scuole e dipartimenti, e sulla creazione di centri di servizio di interesse dell'intero Ateneo.
7. Sentite le scuole e la commissione paritetica di Ateneo, formula proposte al consiglio di amministrazione in ordine alla determinazione e alla allocazione delle contribuzioni studentesche.
8. Propone al corpo elettorale la mozione di sfiducia al rettore, ai sensi dell'art. 10.
9. Su proposta del rettore, decide in merito alle violazioni del codice etico, ove non rivestano carattere disciplinare.
10. Esercita ogni altra attribuzione ad esso conferita dal presente Statuto.

Capo III – Il consiglio di amministrazione

Art. 19 – *Composizione*
1. Il consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio delle pari opportunità, è composto da:
(a) il rettore;
(b) quattro docenti dell'Ateneo dei quali due appartenenti alle aree scientifiche da 1 a 9 e due alle aree da 10 a 14;
(c) un tecnico-amministrativo dell'Ateneo;
(d) due rappresentanti degli studenti;
(e) tre persone che non siano dipendenti dell'Ateneo né lo siano state nel quinquennio precedente.
2. I componenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono scelti tra persone in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico. I *curricula* dei candidati sono pubblicati sul sito web di Ateneo.
3. L'ammissibilità delle candidature per i candidati di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 è verificata da una commissione nominata e presieduta dal rettore.
4. I candidati di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono eletti in due collegi elettorali costituiti rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico-amministrativo.
5. I candidati di cui alla lettera e) del comma 1 sono votati individualmente dal senato accademico.
6. Le elezioni di cui al comma 4 e la deliberazione del senato accademico di cui al comma 5 non possono aver luogo prima che siano trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione dei *curricula*.
7. Nel regolamento generale sono definite le modalità di presentazione delle candidature, di formazione della commissione di cui al comma 3, nonché le modalità elettorali.

8. Alle adunanze del consiglio di amministrazione prendono parte il prorettore vicario ed il direttore generale senza diritto di voto.

Art. 20 – *Durata*

1. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni. I componenti che non abbiano preso parte senza giustificazione a più di due sedute nell'anno decadono dal mandato.

Art. 21 – *Funzionamento*

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola una volta al mese.
2. È convocato in via straordinaria in caso di necessità o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.
3. Il rettore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti indicati con richiesta motivata da almeno un quarto dei componenti.
4. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
5. Quando non sia diversamente disposto dal presente Statuto, il consiglio di amministrazione delibera con voto palese. In caso di parità il voto del rettore prevale. Si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti.
6. Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto, il funzionamento del consiglio di amministrazione è disciplinato dal suo regolamento interno.

Art. 22 – *Attribuzioni*

1. Il consiglio di amministrazione determina le strategie generali di sviluppo dell'Ateneo, tenuto conto delle proposte del senato accademico.
2. Definisce ogni anno, su proposta del rettore e acquisite le linee programmatiche indicate dal senato accademico, le linee generali del bilancio di previsione dell'anno successivo e ne dà tempestiva comunicazione alle strutture dell'Ateneo.
3. Approva a maggioranza dei componenti, su proposta del rettore e tenuto conto degli obiettivi didattici e di ricerca definiti dal senato accademico, i bilanci di previsione annuale e triennale, il piano triennale di attività e sviluppo dell'Ateneo, e il conto consuntivo annuale, e li trasmette ai ministeri competenti. Vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo. Approva il bilancio sociale.
4. Designa, su proposta del rettore, il direttore generale, sentito il senato accademico.
5. Acquisite le proposte programmatiche del senato accademico e tenuto conto delle linee generali del bilancio di previsione e dei rapporti del nucleo di valutazione, determina e alloca le risorse finanziarie alla amministrazione centrale, alle scuole, ai dipartimenti, alle biblioteche e alle altre strutture dell'Ateneo.
6. Assegna alle scuole, sentito il senato accademico, le risorse destinate al reclutamento del personale docente. Indica le linee guida per il reclutamento dei docenti e, tenuto conto delle proposte delle scuole, assegna i posti di personale docente direttamente ai dipartimenti.

7. Autorizza il rettore a sottoscrivere il contratto integrativo del personale tecnico-amministrativo. Definisce le esigenze annuali e triennali e formula le linee guida in ordine alla assunzione, alla progressione di carriera e alla distribuzione tra le strutture del personale tecnico-amministrativo, di concerto con il direttore generale.
8. Approva a maggioranza assoluta dei componenti le proposte di chiamate formulate dai dipartimenti.
9. Approva le proposte di attivazione, disattivazione o soppressione dei corsi di studio su proposta delle scuole, previo parere favorevole del senato accademico e del nucleo di valutazione, sentita la commissione paritetica di Ateneo.
10. Delibera, sentito il senato accademico, la creazione di centri di servizio di interesse dell'intero Ateneo e l'attivazione e soppressione delle sedi distaccate.
11. Senza la rappresentanza degli studenti, delibera le sanzioni disciplinari per i docenti, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
12. Determina annualmente l'ammontare e l'allocazione alle scuole o ai dipartimenti delle contribuzioni studentesche, tenuto conto delle proposte del senato accademico.
13. Approva i contratti e le convenzioni che comportino l'assunzione di oneri finanziari a carico del bilancio di Ateneo.
14. Formula linee di indirizzo e vigila sulla conservazione del patrimonio dell'Ateneo.
15. Approva i protocolli d'intesa e ogni altro atto convenzionale stipulato con il servizio sanitario nazionale ai fini della gestione dell'attività assistenziale e clinica sentito il parere della scuola interessata, e vigila sulla loro applicazione.

Titolo III – Organi centrali

Capo I – Il nucleo di valutazione, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti

Art. 23 – *Il nucleo di valutazione*
1. Il nucleo di valutazione è composto da sei persone aventi competenze in materia di gestione e valutazione di strutture educative e scientifiche, due delle quali scelte fra i docenti in servizio dell'Ateneo, e da uno studente designato secondo le norme del regolamento generale.
2. I componenti, appartenenti ad aree culturali diverse, sono proposti dal rettore e approvati individualmente dal senato accademico. Il coordinatore è eletto dal nucleo di valutazione fra i componenti non in servizio presso l'Ateneo. Partecipa alle sedute, senza diritto di voto, un prorettore o un delegato del rettore con compiti di informazione e di raccordo.
3. Il coordinatore convoca le adunanze e coordina l'attività del nucleo. In caso di parità, il suo voto prevale.
4. Il nucleo valuta annualmente le attività dell'Ateneo ed esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalle norme vigenti, ivi inclusi il presente Statuto e i regolamenti di Ateneo.

5. Nella valutazione delle attività didattiche e scientifiche, il nucleo si avvale di esperti esterni specialisti delle diverse discipline. Si avvale altresì dei documenti di auto-valutazione elaborati dai dipartimenti e dai consigli dei corsi di studio, nonché delle osservazioni formulate al riguardo dalle scuole, dalle commissioni paritetiche costituite presso l'Ateneo e dagli osservatori per la qualità della formazione e della ricerca.
6. Il nucleo trasmette annualmente, non oltre il mese di novembre, un rapporto al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione per le deliberazioni di competenza. A tale rapporto sono allegate le autovalutazioni di cui al comma precedente.
7. Le strutture interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta, il riesame dei rapporti di valutazione.
8. I componenti del nucleo durano in carica non oltre tre anni e possono essere confermati una sola volta. Ogni anno sono nominati o confermati due componenti.
9. Il nucleo dispone di strutture operative e di finanziamenti atti a consentire ad esso il corretto svolgimento delle funzioni in piena autonomia.

Art. 24 – *Il direttore generale*
1. Il direttore generale è designato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico, tra persone, anche interne all'Ateneo, di elevata qualificazione ed esperienza nel campo della organizzazione e della gestione di istituti universitari o di ricerca.
2. Al direttore generale compete la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione. Il direttore generale cura il buon andamento dell'amministrazione dell'Ateneo. Dirige, coordina e controlla l'attività degli altri dirigenti. Esercita ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti.
3. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.
4. Il direttore generale presenta annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi conseguiti.
5. In caso di impedimento, il direttore generale è sostituito da un vice direttore nella persona di un dirigente da lui designato.

Art. 25 – *Il collegio dei revisori dei conti*
1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il collegio dura in carica tre anni. Il mandato dei componenti è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
3. Il collegio compie tutte le verifiche riguardanti la regolarità delle scritture contabili e l'andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi.
4. I componenti del collegio, se richiesti, possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Capo II – Altri organi con competenza generale

Art. 26 – *La commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio*
1. È istituita la commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio, denominata nel presente articolo commissione paritetica.
2. La commissione paritetica è composta da due docenti e da due studenti in rappresentanza di ciascuna scuola, eletti secondo le modalità definite dai regolamenti delle scuole.
3. La commissione elegge nel suo seno il presidente nella persona di un docente e il vicepresidente nella persona di uno studente.
4. La commissione paritetica:
(a) svolge funzioni di monitoraggio sull'attività didattica e individua indicatori per la sua valutazione, anche in collaborazione con altre strutture dell'Ateneo, con il nucleo di valutazione e con l'osservatorio per la qualità della formazione;
(b) formula pareri e proposte ai competenti organi dell'Ateneo e redige una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti, tenuto conto delle relazioni delle commissioni paritetiche di scuola e di dipartimento; la relazione è trasmessa agli organi di governo dell'Ateneo che sono tenuti a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte ivi formulati;
(c) formula un parere al senato accademico sul regolamento di Ateneo per gli studenti;
(d) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle norme vigenti.
5. La commissione è convocata dal presidente almeno tre volte l'anno. È altresì convocata su istanza scritta di almeno un terzo dei componenti.
6. La commissione paritetica disciplina il proprio funzionamento mediante un apposito regolamento interno.

Art. 27 – *La consulta di Ateneo*
1. La consulta di Ateneo è nominata e presieduta dal rettore. È composta da: il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante rispettivamente degli enti locali, territoriali e delle organizzazioni imprenditoriali, camerali e sindacali liguri, un massimo di quattro rappresentanti di imprese che concorrano in modo significativo alle spese di funzionamento dell'Ateneo con fondi non finalizzati a specifiche attività, un rappresentante per ciascuno degli enti o società che sostengono finanziariamente le sedi didattiche decentrate. I rappresentanti non possono essere dipendenti dell'Ateneo. Alle sedute della consulta prendono parte i coordinatori delle consulte di scuola, ove istituite.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 sono individuati dal rettore sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal regolamento generale di Ateneo.
3. La consulta si riunisce almeno tre volte l'anno. Formula proposte agli organi di governo e promuove iniziative per migliorare e potenziare l'attività dell'Ateneo e le interazioni fra Ateneo e territorio, favorire l'occupazione di qualità e rendere più efficaci i servizi agli studenti.

Art. 28 – *Il comitato per le pari opportunità*
1. Il comitato per le pari opportunità è composto da dieci membri. Quattro membri, di cui almeno due donne, sono eletti dal personale tecnico-amministrativo nel suo seno; quattro membri, di cui almeno due donne, sono eletti dal personale docente nel suo seno; due membri, di cui almeno una

donna, sono eletti dai rappresentanti degli studenti negli organi di governo. Il presidente è eletto in seno al comitato stesso.
2. Il comitato dura in carica tre anni e si rinnova contemporaneamente alla componente docente e tecnico-amministrativa di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 15. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni contemporaneamente alla componente studentesca di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 15. Le modalità di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio sono definite nel regolamento generale.
3. Il comitato può dotarsi di un proprio regolamento interno.
4. Il comitato promuove le pari opportunità per tutte le componenti universitarie, proponendo agli organi dell'Ateneo e alla direzione generale misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, l'handicap, l'età, gli orientamenti sessuali.
5. Il comitato promuove in particolare la parità effettiva fra i generi in seno al personale dell'Ateneo. A tal fine, individua le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e propone le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato.
6. Il comitato collabora con gli organismi di garanzia e di promozione delle pari opportunità a livello locale e nazionale, nonché con il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, denominato CUG, istituito nell'Ateneo secondo le previsioni della legge n. 183/2010. Il presidente del CUG partecipa alle sedute del comitato per le pari opportunità, senza diritto di voto.

Art. 29 – *Il collegio di disciplina*
1. Il collegio di disciplina è composto da sette docenti di ruolo a tempo pieno, designati dal senato accademico e nominati dal rettore, in modo tale che siano rappresentate tutte le scuole e le categorie di docenti.
2. Alle deliberazioni concernenti i professori ordinari e straordinari non partecipano i professori associati e i ricercatori. Alle deliberazioni concernenti i professori associati non partecipano i ricercatori.
3. L'iniziativa dei provvedimenti disciplinari è di competenza del rettore e l'irrogazione della eventuale sanzione è di competenza del consiglio di amministrazione, sentito il parere vincolante del collegio di disciplina, salvo quanto previsto all'art. 11, comma 8.
4. I componenti durano in carica quattro anni e il loro mandato non è rinnovabile.

Art. 30 – *Osservatori per la qualità della formazione e della ricerca*
1. L'osservatorio per la qualità della formazione opera come presidio per la qualità. È composto dal delegato del rettore per la formazione e da dieci membri delle diverse scuole esperti di organizzazione e valutazione delle attività formative, proposti dal rettore e approvati individualmente dal senato accademico, nonché da tre dei rappresentanti degli studenti in senato accademico, designati dagli stessi.

2. L'osservatorio per la qualità della ricerca opera come presidio per la qualità. È composto dal delegato del rettore per la ricerca e il trasferimento tecnologico e da tredici membri di aree scientifiche diverse, di alta qualificazione scientifica ed esperti di valutazione della ricerca, proposti dal rettore e approvati individualmente dal senato accademico.
3. Gli osservatori collaborano con il rettore nella sua funzione di indirizzo dell'attività didattica e di ricerca, con il nucleo di valutazione e con la commissione paritetica di Ateneo, nel monitoraggio delle attività pertinenti. Formulano al rettore e agli organi di governo proposte funzionali al miglioramento delle attività.

Art. 31 – *Il garante di Ateneo*
1. Il garante è eletto dal senato accademico, a maggioranza degli aventi diritto, su proposta del rettore. Dura in carica quattro anni accademici e non è rinnovabile. Il garante viene scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'Ateneo, che non abbiano mai avuto un rapporto di servizio con l'Ateneo stesso. Ove tale rapporto venga costituito il garante decade dal suo ufficio.
2. Il garante esamina gli esposti di singoli aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell'Università.
3. Il garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo.
4. Presenta una relazione annuale agli organi di governo dell'Ateneo e alla commissione paritetica di Ateneo.

Art. 32 – *Violazioni del codice etico e relative sanzioni*
1. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa, su ogni violazione del codice che non rivesta carattere disciplinare decide il senato accademico, a scrutinio segreto, su proposta del rettore. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi di cui all'art. 29 del presente Statuto per i docenti e di quelli previsti dalla normativa vigente in materia per gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.
2. Le sanzioni che possono essere irrogate, nel rispetto del principio della proporzionalità tra la gravità dell'infrazione e la sanzione, sono le seguenti: a) richiamo personale, b) richiamo pubblico.
3. Il richiamo personale consiste in un richiamo scritto, indirizzato in via riservata al soggetto responsabile della violazione accertata. Il provvedimento, formalizzato con decreto rettorale, è comunicato al responsabile della struttura di appartenenza.
4. Il richiamo pubblico si applica in caso di condotte di particolare gravità o di violazioni reiterate, e comporta, oltre a quanto previsto al comma precedente, la pubblicazione in apposita area intranet del sito web di Ateneo di un estratto della nota di richiamo, che sarà consultabile per un tempo massimo di tre mesi.
5. Tutti i provvedimenti sanzionatori di cui sopra vengono depositati nel fascicolo personale del soggetto interessato o riportati nella carriera dello studente. Decorso un biennio dall'irrogazione della sanzione, la sanzione non potrà essere menzionata in alcun atto.
6. Il procedimento si informa al principio del contraddittorio e della partecipazione delle parti, nonché al rispetto della dignità delle persone coinvolte e della riservatezza delle informazioni trattate secondo le modalità previste nel codice stesso.

Titolo IV – Strutture dell'Ateneo

Art. 33 – *Strutture fondamentali*
1. L'Ateneo si articola in dipartimenti e scuole.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, a scuole o dipartimenti si intendono conferiti i compiti e le funzioni che la legge attribuisce alle preesistenti facoltà o ai preesistenti dipartimenti.

3. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, le scuole e i dipartimenti assumono i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Regione Liguria, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. La struttura dei dipartimenti integrati dell'azienda di riferimento deve essere compatibile con quella dei dipartimenti universitari.

Capo I – I dipartimenti

Art. 34 – *Costituzione e composizione dei dipartimenti*
1. Ciascun dipartimento è costituito da docenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei dal punto di vista culturale.
2. Ogni dipartimento afferisce ad una sola scuola. Per comprovate esigenze culturali, con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico approvata a maggioranza dei componenti, un dipartimento, denominato dipartimento interscuola, può articolarsi in sezioni che fanno riferimento a scuole diverse. Nessuna di tali sezioni può comprendere meno di quindici docenti.
3. Nessun dipartimento può contare meno di quaranta docenti, inclusi i ricercatori a tempo determinato, per più di due anni consecutivi.
4. I dipartimenti sono costituiti, modificati nella loro composizione e soppressi con decreto del rettore, su parere conforme del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
5. Per ciascun dipartimento il decreto di costituzione indica la scuola di afferenza, la relativa ripartizione dei docenti tra le scuole in caso di dipartimenti interscuola, i componenti, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari attribuiti al dipartimento, per i quali il dipartimento è autorizzato ad avanzare proposte di reclutamento e proporre l'avvio di procedure di valutazione comparativa, i corsi di studio affidati alla responsabilità del dipartimento, nonché le risorse assegnate.
6. Ciascun settore scientifico-disciplinare è attribuito ad un solo dipartimento. Eccezionalmente, uno stesso settore può essere attribuito a più dipartimenti quando ciò sia giustificato da comprovate esigenze culturali, fatta salva la necessaria omogeneità tra i settori scientifico-disciplinari del dipartimento.
7. Per i settori scientifico-disciplinari attribuiti a più dipartimenti, le proposte di reclutamento e di avvio di procedure di valutazione comparativa richiedono il parere di tutti i dipartimenti autorizzati al reclutamento nel settore. La deliberazione finale spetta al consiglio di amministrazione.

Art. 35 – *Attribuzioni dei dipartimenti*
1. Il dipartimento assicura lo svolgimento delle attività didattiche, è la sede dell'attività scientifica dei docenti, promuove e sostiene l'attività di ricerca dei propri docenti.

2. Il dipartimento è tenuto a soddisfare, compatibilmente con le proprie risorse di docenti, le esigenze dei corsi di studio dell'Ateneo.
3. Il dipartimento definisce i compiti didattici dei propri docenti, sentiti gli interessati, nel rispetto della congruità e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo. Qualora docenti di uno stesso settore scientifico disciplinare siano presenti in più dipartimenti, i loro compiti didattici sono determinati di concerto dai dipartimenti interessati.
4. Il dipartimento provvede altresì, per quanto di sua competenza, all'attivazione delle supplenze e dei contratti di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio.
5. Il dipartimento esercita le proprie competenze in materia di corsi di studio secondo quanto previsto dal Capo III del presente Titolo. È responsabile dei corsi di studio e delle convenzioni relative alle attività didattiche dei corsi che non siano attribuiti alla responsabilità di una scuola. Approva il manifesto degli studi deliberato dai consigli dei corsi di studio di cui è responsabile.
6. Ciascun dipartimento responsabile di uno o più corsi di studio può istituire una commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio con attribuzioni analoghe a quelle della commissione paritetica di scuola di cui all'art. 49, costituita secondo quanto disposto dal regolamento di dipartimento; il dipartimento, secondo quanto disposto dal regolamento interno, può delegare alla commissione paritetica di scuola alcune funzioni o compiti.
7. Sono di competenza del dipartimento l'attivazione, la disattivazione e il coordinamento delle strutture di ricerca di sua pertinenza.
8. Ciascun dipartimento elabora annualmente e sottopone alla valutazione della scuola cui appartiene le sue linee programmatiche in materia didattica, scientifica e di spesa, nonché le proposte di reclutamento. I piani annuali sono accompagnati dal rapporto annuale di autovalutazione di cui al comma successivo.
9. Ciascun dipartimento elabora un rapporto annuale di autovalutazione redatto sulla base di criteri individuati dal nucleo di valutazione ed eventualmente integrati dal consiglio della scuola.
10. È di competenza di ciascun dipartimento, nei settori scientifico-disciplinari ad esso attribuiti e nell'ambito delle risorse ad esso assegnate, la proposta di attivazione di procedure di valutazione comparativa e la proposta di chiamata di docenti, come pure la proposta di attivazione di procedure di valutazione comparativa per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato.
11. Ciascun dipartimento può costituire al suo interno sezioni, centri e laboratori di ricerca, secondo necessità. Le sezioni sono mere articolazioni dipartimentali, anche temporanee, in ragione di specifiche esigenze di carattere scientifico.
12. I dipartimenti possono costituire, d'intesa tra loro, centri interdipartimentali di ricerca.
13. Il dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, regolamentare e organizzativa. Ha altresì autonomia amministrativa e gestionale. Ogni dipartimento dispone delle risorse finanziarie, edilizie e di personale ad esso destinate.

Art. 36 – *Organizzazione dei dipartimenti*
1. Sono organi dei dipartimenti:
(a) il direttore;
(b) il consiglio;
(c) la giunta.

Art. 37 – *Il direttore del dipartimento*
1. Il direttore è eletto dal consiglio del dipartimento nel suo seno tra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno, salvo quanto disposto dall'art. 74, comma 4.
2. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.
3. Il direttore rappresenta il dipartimento, presiede il consiglio e la giunta, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle loro deliberazioni. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività del dipartimento.
4. Ai direttori di dipartimento può essere corrisposta una indennità, il cui ammontare è determinato dal consiglio di amministrazione.

Art. 38 – *Il vicedirettore*
1. Il direttore designa un vicedirettore tra i professori di ruolo a tempo pieno.
2. Il vicedirettore sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento.
3. Resta in carica per la durata del mandato del direttore, salva la facoltà del direttore stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.

Art. 39 – *Il consiglio del dipartimento: composizione*
1. Il consiglio del dipartimento è composto dai docenti di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato, dal segretario amministrativo e dal manager didattico, ove esistente, da rappresentanze del personale tecnico-amministrativo in numero pari al 20% del personale tecnico-amministrativo del dipartimento, da rappresentanze degli studenti, in numero pari al 15% dei docenti e da un rappresentante rispettivamente degli assegnisti, dei dottorandi e degli specializzandi.
2. Il regolamento del dipartimento può integrare il consiglio con eventuali altre rappresentanze e può modificare le percentuali di cui al comma precedente nel rispetto dei minimi di rappresentanze stabiliti.
3. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti in seno al personale del dipartimento stesso. I rappresentanti degli studenti sono eletti nel loro seno dai rappresentanti degli studenti nei corsi di studio di cui è responsabile il dipartimento o la scuola alla quale il dipartimento appartiene.
4. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono rinnovati ogni tre anni. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni.

Art. 40 – *Il consiglio del dipartimento: attribuzioni*
1. Il consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite al dipartimento, fatte salve le attribuzioni del direttore e della giunta.
2. Alle deliberazioni concernenti la chiamata di professori ordinari e straordinari partecipano i soli professori ordinari e straordinari. Alle deliberazioni concernenti la chiamata di professori associati partecipano i soli professori ordinari, straordinari ed associati. Alle deliberazioni concernenti la chiamata di ricercatori partecipano i soli professori ordinari, straordinari, associati ed i ricercatori.

Art. 41 – *La giunta del dipartimento*
1. La giunta del dipartimento è composta dal direttore, dal vicedirettore, da un numero di docenti pari al 15% dei docenti del dipartimento, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e dal segretario amministrativo, nonché da uno studente, un dottorando o uno specializzando, ove

presente, eletti tra i rappresentanti in consiglio di dipartimento. Il regolamento di dipartimento può determinare una diversa percentuale dei docenti, purché non inferiore al 10%.
2. I componenti elettivi della giunta di dipartimento sono eletti dal consiglio di dipartimento. Il sistema elettorale deve comunque garantire la rappresentanza di tutte le categorie di docenza.
3. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dal regolamento interno del dipartimento. In nessun caso possono essere delegate alla giunta le attribuzioni di cui all'art. 35.

Art. 42 – *Afferenza dei docenti ai dipartimenti*
1. Fermi restando i doveri didattici derivanti dalle complessive esigenze dell'Ateneo, ogni docente afferisce a uno dei dipartimenti cui è attribuito il settore scientifico-disciplinare al quale appartiene.
2. Ogni docente può chiedere di afferire ad un dipartimento al quale non sia attribuito il settore scientifico-disciplinare cui appartiene. La richiesta, adeguatamente motivata, è inoltrata al rettore corredata dai pareri dei dipartimenti e delle scuole interessate. Il rettore provvede con suo decreto sentito il senato accademico.
3. Ogni docente presta attività didattica in uno o più corsi di studio dell'Ateneo. Il senato accademico può deliberare una riduzione del carico didattico dei docenti cui siano affidati compiti amministrativi o di ricerca particolarmente gravosi.
4. L'attività di ricerca del docente, ovunque svolta, è riferita, a fini di valutazione, al dipartimento cui afferisce.

Capo II – Le scuole

Art. 43 – *Costituzione e composizione delle scuole*
1. Le scuole sono strutture di coordinamento tra più dipartimenti raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare e di funzionalità organizzativa.
2. Le scuole sono costituite o soppresse con decreto del rettore, a seguito della procedura di revisione dello statuto di cui all'art. 2. Le scuole costituite nell'Ateneo sono elencate nell'allegato A, che è parte integrante del presente Statuto.

Art. 44 – *Attribuzioni delle scuole*
1. Le scuole hanno compiti di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche delle strutture ad esse afferenti nonché di gestione dei servizi comuni.
2. Ciascuna scuola esamina e coordina le linee programmatiche annuali e triennali in materia didattica presentate dai dipartimenti ad essa afferenti, e le sottopone agli organi di governo.
3. Ciascuna scuola formula le proprie osservazioni sui documenti di autovalutazione elaborati dai dipartimenti e dai consigli dei corsi di studio, tenendo conto dei documenti di valutazione delle attività didattiche elaborati dalle commissione paritetiche della scuola e dei dipartimenti.
4. La scuola esercita le proprie competenze in materia di corsi di studio secondo quanto previsto dal Capo III del presente Titolo. È responsabile dei corsi di studio, delle convenzioni e dei contratti di insegnamento relativi alle attività didattiche dei corsi che non siano attribuiti alla responsabilità di un dipartimento. Approva il manifesto degli studi deliberato dai consigli dei corsi di studio di cui è responsabile.

5. Ciascuna scuola, anche su istanza dei consigli dei corsi di studio interessati, verifica che gli affidamenti dei compiti didattici ai docenti siano stati determinati dai consigli di dipartimento nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 35, comma 3. La scuola può chiedere ai dipartimenti un riesame degli affidamenti.
6. Ciascuna scuola sovrintende alla gestione degli spazi destinati alle attività formative.
7. Ciascuna scuola può proporre l'istituzione di scuole di dottorato o di specializzazione.
8. Ciascuna scuola, presa conoscenza dell'assegnazione di risorse programmate dagli organi di governo per il reclutamento del personale docente e delle motivate proposte di copertura di posti presentate dai dipartimenti, le trasmette integralmente al consiglio di amministrazione accompagnate da un parere espresso sulla base delle esigenze di coordinamento e razionalizzazione dell'attività didattica e di sviluppo della ricerca.
9. Ciascuna scuola è dotata di autonomia regolamentare e organizzativa. È altresì dotata di autonomia amministrativa e gestionale nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Ciascuna scuola dispone delle risorse finanziarie, edilizie e di personale ad essa destinate.
10. Ciascuna scuola, di concerto con i servizi centrali di Ateneo, vigila sul patrimonio edilizio attribuito alla scuola stessa, ai dipartimenti ad essa afferenti ed ai servizi bibliotecari, nei modi definiti dal proprio regolamento interno.
11. Ciascuna scuola si dota di un proprio regolamento interno che tiene conto delle sue specifiche esigenze culturali e organizzative.

Art. 45 – *Organizzazione delle scuole*
1. Sono organi delle scuole:
(a) il consiglio;
(b) il preside.
2. Ciascuna scuola può, secondo le proprie esigenze, istituire una sua consulta a norma del proprio regolamento interno. I membri della consulta di scuola sono nominati con decreto rettorale.

Art. 46 – *Il consiglio della scuola: composizione e attribuzioni*
1. Il consiglio della scuola è composto da:
(a) il preside;
(b) i direttori dei dipartimenti afferenti alla scuola o loro delegati nel caso di dipartimenti interscuola;
(c) il responsabile amministrativo e il manager didattico, ove esistente;
(d) il presidente e il vicepresidente della commissione paritetica di scuola;
(e) un numero di docenti pari al 6% di quelli appartenenti alla scuola, eletti dai componenti dei consigli dei dipartimenti, ivi inclusi quelli delle pertinenti sezioni dei dipartimenti interscuola appartenenti alla scuola, riuniti in un unico collegio; sono eleggibili i componenti delle giunte di dipartimento, i coordinatori dei corsi di studio, i coordinatori dei dottorati e i direttori di unità operative complesse ove esistenti;
(f) il direttore della biblioteca;
(g) una rappresentanza degli studenti in numero pari al numero dei dipartimenti anche interscuola e comunque non inferiore al 15% dei componenti del consiglio;

(h) un rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi, ove esistenti, eletto in un collegio unico.
(i) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
2. Il regolamento della scuola può modificare la composizione del consiglio, le modalità di elezione dei docenti, e le percentuali di cui al comma 1 nel rispetto dei minimi di rappresentanza stabiliti.

3. I rappresentanti dei docenti e del personale tecnico-amministrativo sono rinnovati ogni tre anni. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati ogni due anni. Il sistema per la elezione dei rappresentanti dei docenti deve garantire la rappresentanza di tutte le categorie di docenti e di tutti i dipartimenti, ove possibile.
4. Il consiglio esercita tutte le attribuzioni conferite alla scuola, fatte salve le attribuzioni del preside.

Art. 47 – *Il preside della scuola*
1. Il preside è nominato con decreto rettorale tra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno della scuola, secondo le modalità previste dall'art. 74 e nel rispetto delle incompatibilità di cui all'art. 69.
2. Dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
3. Il preside rappresenta la scuola, presiede il consiglio e ne predispone l'ordine del giorno. Dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività della scuola.

Art. 48 – *Il vicepreside*
1. Il preside designa un vicepreside tra i professori di ruolo a tempo pieno del consiglio della scuola che non siano direttori di dipartimento, coordinatori di corso di studio o di dottorato.
2. Il vicepreside sostituisce il preside in caso di assenza o impedimento.
3. Resta in carica per la durata del mandato del preside, fatta salva la facoltà del preside stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.

Art. 49 – *La commissione paritetica di scuola per la didattica e il diritto allo studio*
1. In ogni scuola è istituita una commissione paritetica per la didattica e il diritto allo studio, denominata nel seguito commissione paritetica.
2. La commissione paritetica è composta da un egual numero di docenti e di studenti, appartenenti ai consigli delle strutture didattiche, ivi compresi i rappresentanti delle sedi decentrate. La composizione, le regole di funzionamento e le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento di scuola, in modo da garantire comunque un rappresentante per ogni consiglio di corso di studio e per le diverse sedi decentrate.
3. La commissione paritetica elegge al suo interno il presidente nella persona di un docente e il vicepresidente nella persona di uno studente e designa i propri membri nella commissione paritetica di Ateneo.
4. La commissione paritetica, quale organo di monitoraggio sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla scuola:
(a) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;
(b) redige e trasmette alla commissione paritetica di Ateneo una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla scuola, anche

avvalendosi di strumenti oggettivi di valutazione; la relazione è altresì trasmessa al preside e alle strutture didattiche competenti, che sono tenuti a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte formulate;
(c) formula pareri in merito all'attivazione**,** disattivazione e soppressione di corsi di studio;
(d) formula proposte ed esprime pareri sull'impiego dei contributi degli studenti ivi inclusi quelli di dottorato e di scuola di specializzazione;
(e) segnala al coordinatore del consiglio di corso di studi e al preside le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;
(f) si pronuncia in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche;
(g) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle norme vigenti.

Capo III – Corsi di studio dell'Ateneo

Art. 50 – *Istituzione di nuovi corsi di studio*
1. I corsi di studio istituti nell'Ateneo sono definiti nella parte speciale del regolamento didattico di Ateneo.
2. L'istituzione di un nuovo corso di studio è deliberata dal senato accademico, su proposta di una scuola o di un dipartimento, sentita la consulta di Ateneo ovvero le consulte di scuola, ove istituite. La proposta di istituzione è corredata dall'ordinamento didattico del corso e dall'indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento.
3. La modifica dell'ordinamento didattico di un corso di studio è deliberata dal senato accademico, su proposta delle strutture interessate.
4. Il regolamento didattico di ciascun corso di studio è approvato dalle strutture interessate.

Art. 51 – *Attivazione e disattivazione di corsi di studio*
1. L'attivazione e la disattivazione di un corso di studio sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta delle scuole o dei dipartimenti interessati, previo parere favorevole del senato accademico, del nucleo di valutazione e della commissione paritetica di scuola.
2. La disattivazione di un corso di studio può altresì essere deliberata per gravi motivi dal consiglio di amministrazione, sentito il nucleo di valutazione e il consiglio del corso di studio.

Art. 52 – *Organi del corso di studio*
1. Sono organi dei corsi di studio:
(a) il coordinatore;
(b) il consiglio di corso di studio.
2. Il coordinatore è eletto dal consiglio nel suo seno tra i professori di ruolo a tempo pieno, a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il coordinatore resta in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
4. Il consiglio del corso di studio è composto da tutti i docenti, ivi compresi i professori a contratto, che prestano attività didattica nel corso stesso, da una rappresentanza degli studenti, nonché da altre rappresentanze secondo quando previsto dal regolamento generale di Ateneo. Le scuole o il dipartimento cui è attribuita la responsabilità dei relativi corsi di studio possono deliberare la confluenza di consigli di corso affini in un unico consiglio.

5. La periodicità delle riunioni e l'eventuale costituzione di commissioni, alle quali possono essere delegate attività istruttorie o altre funzioni specifiche, sono disciplinate dal regolamento interno del consiglio.

Art 53 – *Attribuzioni del coordinatore e del consiglio di corso di studio*
1. Il coordinatore convoca e presiede il consiglio, ne predispone l'ordine del giorno, dà esecuzione alle sue deliberazioni ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle norme vigenti.
2. Qualora il corso di studio preveda una programmazione degli accessi, le prove di ammissione sono svolte sotto la diretta responsabilità del coordinatore.
3. Il consiglio:
(a) sottopone annualmente le esigenze didattiche dei singoli insegnamenti ai dipartimenti cui sono attribuiti i settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del corso;
(b) propone alla scuola e ai dipartimenti interessati il manifesto degli studi per quanto di sua competenza;
(c) definisce le modalità di funzionamento del corso;
(d) coordina i contenuti delle attività formative e sovrintende al loro svolgimento;
(e) organizza, qualora a ciò non provveda la scuola o il dipartimento, le prove di accesso e i corsi di recupero;
(f) propone alle strutture di riferimento l'impiego dei contributi studenteschi e di altri eventuali fondi disponibili per la formazione;
(g) elabora il documento annuale di autovalutazione che trasmette alla scuola, ai dipartimenti e alla commissione paritetica di scuola o del dipartimento responsabile del corso;
(h) svolge ogni altra funzione ad esso attribuito dai regolamenti di Ateneo.

Capo IV – Scuole di dottorato e di specializzazione

Art. 54 – *Scuole di dottorato*
1. Le scuole di dottorato sono istituite, su proposta di una o più scuole, con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
2. Il funzionamento delle scuole di dottorato, con le procedure previste per l'attivazione, disattivazione o soppressione dei singoli corsi di dottorato ad esse facenti capo, è disciplinato dal relativo regolamento.

Art. 55 – *Scuole di specializzazione*
1. Su proposta di una scuola, e con delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione, sono istituite scuole di specializzazione quali strutture didattiche di alta formazione con l'obiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge. Ciascuna scuola è disciplinata da specifici regolamenti interni. Ciascuna scuola può attivare anche specifici percorsi di ricerca.

Capo V – Istituto di studi superiori dell'Ateneo

Art. 56 – *Istituto di studi superiori*
1. L'Istituto di studi superiori ha l'obiettivo di promuovere ed organizzare percorsi di alta formazione per la valorizzazione, anche in dimensione internazionale, delle più significative eccellenze didattiche e scientifiche presenti nell'Ateneo, per consentire agli studenti più meritevoli e capaci, selezionati per concorso, di intraprendere specifici percorsi di apprendimento superiore pre e post-laurea, integrativi e paralleli rispetto ai corsi universitari ordinari. L'istituto potrà altresì realizzare un sistema integrato di alta formazione e ricerca scientifica attraverso specifiche strutture attivate a tal fine.
2. Le attività didattiche dell'istituto si articolano in indirizzi. Ciascun indirizzo corrisponde ad una linea o ad un ambito di ricerca, precisamente definiti nelle basi scientifico-culturali e negli obiettivi. Ciascun indirizzo gode di autonomia. Un indirizzo può essere attivato solo in presenza di un numero di docenti sufficiente a coprire il relativo curriculum formativo.
3. I docenti che operano nell'istituto conservano l'afferenza ai rispettivi dipartimenti.
4. L'istituto gode di autonomia organizzativa e gestionale in conformità con il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
5. Le modalità di organizzazione e funzionamento dell'istituto, anche differenziate per indirizzo, sono disciplinate da un autonomo regolamento didattico e di organizzazione, in conformità con il regolamento didattico ed il regolamento generale di Ateneo.
6. Nella composizione degli organi di governo dell'istituto viene garantita la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e del mondo delle imprese che concorrono significativamente al finanziamento dell'istituto.

Capo VI – I centri di servizio e le biblioteche

Art. 57 – *I centri di servizio di Ateneo*
1. Il centro di servizio di Ateneo è una struttura per la gestione di servizi o apparecchiature complesse, ovvero per la promozione di attività di interesse generale dell'Ateneo.
2. Il centro di servizio è costituito con decreto del rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
3. Il centro di servizio di Ateneo dispone delle risorse finanziarie, edilizie e di personale ad esso destinate. Può essere dotato di autonomia amministrativa e gestionale, secondo quanto disposto dal decreto di costituzione.
4. Il decreto di costituzione dispone:
(a) le modalità di gestione del centro;
(b) gli organi, le modalità di elezione, la durata del mandato e i compiti delle cariche direttive;
(c) la durata del centro.

Art. 58 – *Sistema bibliotecario di Ateneo*
1. Il sistema bibliotecario di Ateneo è costituito dall'insieme delle biblioteche di scuola e dal centro di servizi del sistema bibliotecario di Ateneo.

2. Il sistema bibliotecario di Ateneo garantisce, nel rispetto dell'autonomia culturale e organizzativa delle singole biblioteche, la gestione ottimale delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'erogazione dei servizi bibliotecari, l'acquisizione, la conservazione e la fruizione delle risorse informative a sostegno delle attività scientifiche e didattiche.

Art. 59 – *Organi del centro di servizi del sistema bibliotecario*

1. Sono organi del centro di servizi:
(a) il presidente;
(b) il consiglio;
(c) il direttore.
2. Il centro di servizi è diretto da un consiglio, di cui sono componenti: il direttore, i presidenti e i direttori delle biblioteche di scuola, un rappresentante degli studenti, un rappresentante del centro di servizi informatici e telematici di Ateneo, un rappresentante del personale dell'area delle biblioteche, un responsabile amministrativo del centro, e quattro docenti designati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio elegge nel suo seno un presidente, scelto tra i presidenti delle biblioteche.
4. Il mandato del presidente dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. Il presidente rappresenta l'Ateneo nei consorzi nazionali per l'acquisto di materiale librario e per lo sviluppo e l'acquisizione delle risorse elettroniche.
6. Il presidente svolge le attività necessarie per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi deliberati dal consiglio, avvalendosi della collaborazione del direttore.
7. Il direttore del centro, scelto tra il personale di area bibliotecaria, organizza le attività del sistema bibliotecario di Ateneo.

Art. 60 – *Funzioni del centro di servizi del sistema bibliotecario*

1. Ferma restando l'autonomia culturale, organizzativa e gestionale delle biblioteche di scuola, il centro di servizi del sistema bibliotecario:
(a) cura il coordinamento tra le biblioteche delle scuole, al fine di razionalizzare le politiche di spesa e ottimizzare i servizi;
(b) determina le linee di sviluppo del sistema bibliotecario di Ateneo, nonché gli obiettivi e i criteri generali di organizzazione e di sviluppo dei servizi bibliotecari;
(c) delibera l'acquisizione delle risorse elettroniche di comune interesse delle diverse scuole e cura la gestione centralizzata dei relativi acquisti;
(d) persegue lo studio, la sperimentazione e l'applicazione di tecnologie avanzate per la realizzazione e il mantenimento di sistemi bibliografici e documentali di Ateneo aderenti a standard internazionali;
(e) promuove la formazione e l'aggiornamento degli addetti ai servizi bibliotecari;
(f) cura la gestione biblioteconomica del software di catalogazione e del portale di Ateneo;
(g) predispone convenzioni con altri atenei e con altri enti;
(h) elabora proposte per l'aggiornamento dell'organizzazione delle biblioteche.
2. Per la realizzazione delle proprie finalità il centro di servizi si avvale del personale ad esso assegnato e del finanziamento erogato dall'Ateneo, nonché delle risorse eventualmente erogate dalle biblioteche di scuola. Il centro è dotato di autonomia amministrativa e gestionale.

Art. 61 – *Biblioteche di scuola: funzioni e forme di finanziamento*

1. Ciascuna scuola è dotata di una biblioteca, eventualmente dislocata in più sedi. Le raccolte librarie dei dipartimenti costituiscono sezioni delle biblioteche di scuola cui i dipartimenti afferiscono.

2. Le biblioteche di scuola sono centri autonomi di spesa che dispongono del personale necessario al proprio funzionamento assegnato dall'Ateneo, tenuto conto dell'effettivo carico di lavoro, dell'organizzazione logistica e del bacino di utenza.

3. Le biblioteche di scuola sono finanziate con fondi di funzionamento ordinario erogati dall'Ateneo e da una quota di contributi studenteschi. Nella ripartizione dei finanziamenti si tiene conto delle esigenze di riequilibrio a favore delle aree con limitato impiego delle risorse elettroniche.

Art. 62 – *Biblioteche di scuola: organi*

1. La direzione di ogni biblioteca di scuola è affidata al direttore, scelto tra il personale dell'area delle biblioteche, coadiuvato da personale bibliotecario e amministrativo.

2. Il direttore opera secondo gli indirizzi di un comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi del regolamento della scuola, composto da docenti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'area delle biblioteche designato dal personale della biblioteca della scuola e da un rappresentante degli studenti designato dai rappresentanti degli studenti nel consiglio della scuola.

3. Il comitato tecnico-scientifico elegge un presidente tra i docenti che ne fanno parte.

4. Il presidente del comitato tecnico-scientifico dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Art. 63 – *Sistema informatico e telematico di Ateneo*

1. Il sistema informatico di Ateneo è costituito dall'insieme delle risorse tecnologiche dell'informazione e della comunicazione, nel seguito denominato ICT (Information and Communication Technology) di Ateneo. Per la sua organizzazione, l'Ateneo si avvale del centro di servizi informatici e telematici di Ateneo, nel seguito denominato CSITA.

2. Il regolamento in materia di ICT definisce i servizi comuni alle strutture dell'Ateneo e di supporto alle attività organizzative, scientifiche e didattiche. Il regolamento è approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio direttivo del CSITA, sentito il senato accademico.

3. Il CSITA garantisce la gestione ottimale delle risorse umane, finanziarie e strumentali del sistema informatico e telematico di Ateneo.

Art. 64 – *Organi del CSITA*

1. Sono organi del CSITA:

(a) il presidente;

(b) il consiglio direttivo;

(c) il direttore.

2. Il presidente è nominato dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione. Dura in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo.

3. Sono componenti del consiglio direttivo: il suo presidente, i presidi delle scuole o loro delegati, il direttore generale o un suo delegato, il direttore del centro e un rappresentante del personale del centro.
4. Il consiglio direttivo definisce le linee di indirizzo del centro, approva il piano annuale e triennale delle attività, su proposta del direttore del centro.
5. Il direttore del CSITA è un dirigente con competenze in materia di ICT. Il direttore organizza le attività del centro.

Art. 65 – *Funzioni del CSITA*
1. Il centro, nell'ambito delle politiche generali di Ateneo, fornisce la prestazione di servizi a livello infrastrutturale e applicativo come dettagliati nel regolamento in materia ICT. In particolare:
(a) coordina le attività dell'Ateneo in materia ICT, definendo gli standard e le regole per garantire adeguati livelli di sicurezza e di integrazione dei servizi;
(b) promuove, progetta e realizza iniziative tecnologicamente avanzate nei settori di competenza, anche mediante contratti per la partecipazione a progetti nazionali o internazionali e convenzioni con enti pubblici e privati.
2. Per la realizzazione delle proprie finalità il CSITA si avvale delle risorse messe a disposizione dall'Ateneo, nonché di risorse finalizzate eventualmente rese disponibili da singole strutture, o autonomamente acquisite dal centro tramite progetti o convenzioni.
3. Il centro è dotato di autonomia amministrativa e gestionale.

Art. 66 – *Articolazione del CSITA*
1. Presso ciascuna scuola, presso l'amministrazione centrale e presso le sedi decentrate è istituito un presidio del CSITA con lo scopo di sovrintendere alle risorse ICT necessarie per il corretto funzionamento della struttura.
2. Ogni presidio può essere articolato secondo specifiche esigenze.
3. Ogni presidio ha un proprio responsabile.

Titolo V – Disposizioni in materia elettorale e di adunanze degli organi collegiali

Capo I – Disposizioni generali

Art. 67 – *Validità delle elezioni*
1. Le elezioni del rettore, dei presidi, dei coordinatori dei consigli di corso di studio, dei direttori di dipartimento sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.
2. Le elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali, ad eccezione di quelle studentesche, sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto.
3. Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali sono valide se ha votato almeno il dieci per cento degli aventi diritto.
4. Le modalità di ripetizione delle elezioni sono definite nel regolamento generale di Ateneo.
5. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni previste nel presente Statuto o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione dell'organo.

Art. 68 – *Elettorato passivo*
1. L’elettorato passivo è riservato al personale che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data del collocamento a riposo.
2. Per l’elezione di rettore, dei presidi, dei direttori di dipartimento e dei componenti degli organi di governo i candidati devono presentare il loro curriculum. I candidati per l’elezione di rettore, preside e direttore di dipartimento devono altresì presentare il loro programma. La data di presentazione è indicata nei provvedimenti di indizione delle elezioni.

Art. 69 – *Incompatibilità*
1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con l’eccezione dei direttori di dipartimento eletti in senato, non possono ricoprire alcuna altra carica accademica né essere componenti di altri organi fatto salvo il consiglio di dipartimento. Non possono ricoprire il ruolo di direttore o di componente del consiglio di amministrazione, se previsto, di una scuola di specializzazione.
2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono rivestire alcun incarico di natura politica; non possono ricoprire la carica di rettore, membro del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori di alcuna altra università; non possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e nell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
3. Sono tra loro incompatibili le cariche di rettore, preside, direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio.
4. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con tutte le cariche accademiche previste dal presente Statuto a pena di decadenza dalle stesse.

Art. 70 – *Rinnovo delle cariche accademiche*
1. Per tutte le cariche dell’Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto, non sono ammessi più di due mandati consecutivi. E’ possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato.

Art. 71 – *Nomine, decorrenze, decadenze*
1. I termini di decorrenza delle cariche sono definiti nel regolamento generale di Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto.
2. In caso di cessazione anticipata di un componente di un organo collegiale subentra il primo dei non eletti a condizione che abbia ottenuto un numero di voti non inferiore al trenta per cento dei voti ottenuti dall’ultimo degli eletti. Diversamente, si procede ad elezioni suppletive entro un mese. Il componente subentrante completa il mandato del componente cessato. Il subentrante può essere rieletto per un solo mandato.
3. Gli eletti decadono dall’ufficio se nel corso del mandato viene meno una delle condizioni di eleggibilità.

Art. 72 – *Disposizione di rinvio*
1. Per quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto, in materia elettorale si applica il regolamento generale.

Capo II – Elezione del rettore

Art. 73 – *Procedimento*
1. Per l'elezione del rettore il senato accademico indice, con almeno un mese di anticipo, tre tornate elettorali. Le prime due si tengono a distanza di una settimana l'una dall'altra; in caso di mancata elezione si procede a una terza votazione di ballottaggio dopo quattordici giorni. Il procedimento elettorale ha inizio non oltre il quarto mese antecedente la scadenza del mandato del rettore in carica.
2. I candidati depositano la candidatura, il programma e il curriculum nei termini indicati nel provvedimento di indizione delle elezioni per consentire la discussione delle candidature in seno al corpo elettorale. Il curriculum deve documentare l'esperienza gestionale del candidato.
3. Le modalità di presentazione delle candidature, di costituzione della commissione elettorale, di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio, sono definite nel regolamento generale.
4. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni. Qualora non venga raggiunto il quorum, nella terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. In caso di parità, prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore ordinario e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
5. In caso di cessazione anticipata del rettore dalla carica, il senato accademico indice nuove elezioni entro un mese dalla data della cessazione.

Capo III – Elezione degli altri organi monocratici e degli organi collegiali

Art. 74 – *Elezione degli altri organi monocratici*
1. Hanno elettorato attivo per l'elezione del direttore di dipartimento i componenti del consiglio di dipartimento.
2. Hanno elettorato attivo per l'elezione del preside della scuola i componenti del consiglio della scuola, dei consigli di dipartimento e delle pertinenti sezioni dei dipartimenti interscuola.
3. Il preside della scuola e il direttore del dipartimento, sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni.
4. Per l'elezione del direttore del dipartimento, nel caso di indisponibilità di professori ordinari e straordinari, ovvero quando in due votazioni successive non sia raggiunto il quorum previsto, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

5. Per l'elezione del preside della scuola, qualora non venga raggiunto il quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
6. Le modalità di elezione degli organi monocratici sono definite nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 75 – *Elezioni degli organi collegiali*
1. Nella elezione degli organi collegiali, ogni elettore dispone di un voto. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Capo IV – Adunanze degli organi collegiali

Art. 76 – *Disciplina delle adunanze*
1. Le adunanze degli organi collegiali sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.
2. Le adunanze del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le adunanze dei rimanenti organi collegiali, salvo che sia diversamente disposto dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento generale di Ateneo, sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, detratti gli assenti giustificati.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nessuno può prendere parte alla discussione e al voto su questioni che lo riguardino personalmente.
4. Le adunanze degli organi dell'Ateneo non sono pubbliche. Quanto alla pubblicità degli atti si applicano le norme vigenti.

Disposizioni transitorie e finali

I.
1. Fino a che non siano costituiti gli organi centrali e quelli delle strutture didattiche e di ricerca previste nel presente Statuto restano in carica gli organi esistenti ai sensi dello Statuto previgente, e ancora in carica alla data del 31 ottobre 2011.
2. Il direttore generale è designato dal consiglio di amministrazione in *prorogatio* entro e non oltre quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto. Fino alla sua designazione, il direttore amministrativo in carica conserva le sue funzioni.

II.
1. Le proposte di costituzione dei dipartimenti sono presentate al rettore entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. Il rettore, sentita una commissione istruttoria da lui nominata, provvede con suoi decreti ai sensi dell'art. 34, previe deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione in *prorogatio*, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto stesso.

2. Per ciascun dipartimento il decreto di costituzione indica, tra i componenti del dipartimento, un professore di ruolo che assume pro tempore le funzioni di direttore del dipartimento fino alla nomina di quest'ultimo secondo le procedure di cui agli articoli successivi.
3. Entro trenta giorni dalla costituzione dei dipartimenti, sulla base dei relativi decreti costitutivi, viene definita con decreto del rettore la composizione delle scuole previste nell'allegato A. Tale decreto determina per ciascuna scuola i dipartimenti e le eventuali sezioni dei dipartimenti interscuola di appartenenza, i corsi di studio affidati alla responsabilità della scuola, nonché le risorse assegnate.

III.
1. Contestualmente all'atto di costituzione di dipartimenti e scuole il direttore amministrativo o il direttore generale ove già nominato, di concerto con i presidi ed i direttori di dipartimento del preesistente ordinamento, definisce con suo decreto l'attribuzione provvisoria alle nuove strutture del personale tecnico-amministrativo proveniente dalle strutture del preesistente ordinamento e determina altresì in via provvisoria il responsabile amministrativo di ciascuna struttura.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il direttore generale, di concerto con il consiglio di amministrazione e sentiti i presidi di scuola ed i direttori di dipartimento, avvia una procedura straordinaria di valutazione delle esigenze e dei carichi di lavoro delle strutture centrali, didattiche e di ricerca, sulla base della quale sarà successivamente determinata, secondo criteri e procedure definiti nel regolamento generale, una assegnazione del personale tecnico-amministrativo alle strutture, tale da garantire l'utilizzazione ottimale delle professionalità esistenti e la più efficace soddisfazione delle esigenze dell'Ateneo.

IV.
1. Entro e non oltre quindici giorni dalla costituzione dei dipartimenti, il decano di ciascun dipartimento indice le elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nei consigli di dipartimento, nominando contestualmente la relativa commissione elettorale. In prima applicazione i rappresentanti degli studenti dotati di elettorato attivo, sono designati con decreto rettorale in seno ai rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio. Le elezioni si svolgono entro e non oltre i quindici giorni successivi.
2. Entro e non oltre i quindici giorni successivi alle elezioni di cui al comma precedente, i decani dei dipartimenti convocano il consiglio di dipartimento per l'elezione dei direttori, delle giunte, nonché dei responsabili delle sezioni dei dipartimenti appartenenti a più scuole. L'elezione si svolge entro e non oltre i quindici giorni successivi.

V.
1. Entro e non oltre quindici giorni dalla elezione dei direttori e delle giunte dei dipartimenti afferenti alle scuole, i decani delle scuole convocano il corpo elettorale per l'elezione dei presidi.
2. In prima applicazione, il corpo elettorale è costituito dai componenti dei consigli di dipartimento appartenenti alla scuola, e dai componenti delle pertinenti sezioni dei dipartimenti interscuola facenti capo alla scuola, dai responsabili amministrativi della scuola e dei dipartimenti ad essa afferenti, e dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. Nel caso di dipartimenti interscuola, il responsabile amministrativo del dipartimento fa parte del corpo elettorale della sezione che ha il maggior numero di componenti.

3. In prima applicazione, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti dotati di elettorato attivo sono designati con decreto rettorale tra i rispettivi rappresentanti già componenti dei consigli delle preesistenti facoltà.
4. L'elezione si svolge entro e non oltre i quindici giorni successivi.

VI.
1. Entro e non oltre i quindici giorni successivi all'elezione di cui alla disposizione precedente, i presidi convocano le elezioni dei consigli di scuola. Le elezioni hanno luogo entro e non oltre i quindici giorni successivi.
2. In prima applicazione i rappresentanti degli studenti sono designati ai sensi del comma 3 della disposizione precedente.

VII.
1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla costituzione dei dipartimenti il rettore convoca le elezioni del senato accademico. Le operazioni elettorali si svolgono entro e non oltre i quarantacinque giorni successivi.
2. In prima applicazione, l'elettorato attivo e passivo di cui al punto b) del primo comma dell'art. 15 è validamente costituito se risulta nominato al momento dell'elezione almeno un direttore per ciascuna delle scuole.
3. In prima applicazione fino a quando non sia possibile indire nuove elezioni studentesche, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, i rappresentanti degli studenti sono designati con decreto rettorale in seno ai rappresentanti degli studenti nei preesistenti organi di governo.

VIII.
1. Entro quindici giorni dalla costituzione del senato accademico, il rettore dà avvio alle procedure di costituzione del consiglio di amministrazione.
2. In prima applicazione la commissione di cui al comma 3 dell'art. 19 è nominata dal rettore, sentito il senato accademico.
3. In prima applicazione fino a quando non sia possibile indire nuove elezioni studentesche, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, i rappresentanti degli studenti sono designati con decreto rettorale in seno ai rappresentanti degli studenti nei preesistenti organi di governo.
4. I componenti del nucleo di valutazione e del collegio dei revisori dei conti in carica al momento della entrata in vigore del presente Statuto decadono all'atto di emanazione del decreto di costituzione dei rispettivi nuovi organi.

IX.
1. I centri di servizio e di ricerca esistenti ai sensi dello Statuto previgente, fatta eccezione per i centri di eccellenza, i centri interuniversitari di ricerca e il CSITA, si intendono sciolti dopo due mesi dalla entrata in funzione del nuovo consiglio di amministrazione.
2. Il CSITA, esistente ai sensi dello Statuto previgente, resta in vita sino alla costituzione del nuovo CSITA, ai sensi del presente Statuto.
3. I nuovi centri di servizio sono costituiti ai sensi dell'art. 57 del presente Statuto.

4. Entro un anno dalla sua costituzione il consiglio di amministrazione definisce lo stato giuridico e le norme di funzionamento dei preesistenti centri di eccellenza e dei centri interuniversitari di ricerca.

X

1. Fino alla approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto restano applicabili, in quanto compatibili, i regolamenti previgenti.

XI

Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ALLEGATO *A*

Le scuole costituite nell'Ateneo sono:

1. Scuola di Scienze matematiche, fisiche e naturali
2. Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche
3. Scuola di Scienze sociali
4. Scuola di Scienze umanistiche
5. Scuola Politecnica

11A16085

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 dicembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3511
Yen	105,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,202
Corona danese	7,4332
Lira Sterlina	0,86020
Fiorino ungherese	301,69
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6978
Zloty polacco	4,4726
Nuovo leu romeno	4,3578
Corona svedese	9,0834
Franco svizzero	1,2343
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7660
Kuna croata	7,5145
Rublo russo	41,4960
Lira turca	2,4567
Dollaro australiano	1,3135
Real brasiliano	2,4122
Dollaro canadese	1,3695
Yuan cinese	8,5702

Dollaro di Hong Kong	10,4958
Rupia indonesiana	12167,30
Shekel israeliano	5,0327
Rupia indiana	69,0480
Won sudcoreano	1526,66
Peso messicano	18,2410
Ringgit malese	4,2276
Dollaro neozelandese	1,7296
Peso filippino	58,293
Dollaro di Singapore	1,7302
Baht tailandese	41,600
Rand sudafricano	10,8346

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A16086

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 dicembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3442
Yen	104,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,146
Corona danese	7,4353
Lira Sterlina	0,85925
Fiorino ungherese	299,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6978
Zloty polacco	4,4687
Nuovo leu romeno	4,3542
Corona svedese	9,0460
Franco svizzero	1,2379
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7260
Kuna croata	7,5140
Rublo russo	41,5400
Lira turca	2,4585
Dollaro australiano	1,3072
Real brasiliano	2,3957
Dollaro canadese	1,3644
Yuan cinese	8,5310
Dollaro di Hong Kong	10,4454
Rupia indonesiana	12142,16
Shekel israeliano	5,0112
Rupia indiana	69,0580
Won sudcoreano	1515,69
Peso messicano	18,1214
Ringgit malese	4,2080
Dollaro neozelandese	1,7191
Peso filippino	58,158
Dollaro di Singapore	1,7229
Baht tailandese	41,401
Rand sudafricano	10,7501

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A16087

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Mediterranea Società Cooperativa Sociale», in Manzano e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2284 dd. 24 novembre 2011 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «Mediterranea Società Cooperativa Sociale» con sede in Manzano, costituita il 20 luglio 1995, per rogito notaio dott. Roberto Cutrupia di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Pierluigi Sergio, con studio in Udine, Via Gorghi n. 5.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A16114

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-290) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.